


ORDO PRAEDICATORUM

Consiglio Provinciale delle Fraternite Laiche di San Domenico
Provincia San Domenico in Italia



STATUTO DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO

2023

Stampa a cura del Consiglio Provinciale delle FLD
Provincia San Domenico in Italia

SIGLE E ABBREVIAZIONI

A.A.	Apostolicam Actuositatem
A.C.G.	Atti del Capitolo Generale dei definatori dell'Ordine dei Predicatori Trogir, dal 22 luglio all'8 agosto 2013
C.E.I.	Conferenza Episcopale Italiana
C.P.D.I.	Comitato dei Provinciali Domenicani Italiani
C.J.C.	Codex Juris Canonici (Codice di Diritto Canonico)
D.G.	Dichiarazioni Generali del Maestro dell'Ordine
D.p.	Direttorio provinciale
E.C.L.D.F	European Council Lay Dominican Fraternities
F.L.D.	Fraternita Laica di San Domenico
F.D.	Famiglia Domenicana
I.C.L.D.F	Internatinal Council Lay Dominican Fraternities
L.C.O.	Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum
L.G.	Lumen Gentium
R.P.D.	Rito della Professione Domenicana promulgato dal Maestro generale, fra Timothy Radcliff, edizione tipica, Edizione Domenicana Italiana, Napoli 1999

PREMESSA

Presentiamo con gioia la nuova edizione dello *Statuto delle Fraternite laiche di San Domenico* (F.L.D.) della nostra Provincia.

Le novità di questo testo riguardano:

- a. le *modifiche della Regola* (*art.20 §c e art.21 §b*) sulle modalità di elezione dei Presidenti a livello sia locale (Fraternite) sia provinciale (Consiglio provinciale delle F.L.D.);
- b. le *Dichiarazioni generali*, documenti entrambi promulgati dal Maestro Generale, fr. Bruno Cadoré O.P. il 24 maggio 2019;
- c. il *nuovo Direttorio provinciale*, redatto in ottemperanza a quanto prescritto dalle Dichiarazioni generali stesse (cfr. art. 10 D.G., 24 maggio 2019) dal Consiglio provinciale delle F.L.D. in carica dal 15 ottobre 2018 al 15 aprile 2023.

I lavori hanno coinvolto intensamente i Consiglieri a partire dall'autunno del 2019, in un periodo insolito e complesso in quanto segnato dalla pandemia per COVID 19. Vogliamo perciò ringraziarli tutti per essersi sempre generosamente impegnati in questo servizio in modo assiduo e accurato nelle numerose riunioni tenutesi in presenza e, soprattutto, da remoto.

La nostra riconoscenza va anche a fr. Daniele Drago O.P., Priore provinciale, per la sua premurosa e costante attenzione e a fr. Juan Ubaldo López Salamanca O.P., Promotore generale del Laicato Domenicano, per le preziose osservazioni e le indicazioni che ci ha fornito dopo aver esaminato il testo del presente Statuto insieme con alcuni membri della Curia generalizia.

L'opuscolo che presentiamo consta di tre parti.
La prima contiene:

- il **Decreto di promulgazione** del Maestro generale dell'Ordine, fr. Bruno Cadoré O.P.,
 - o del testo rivisitato della *Regola* e
 - o delle nuove *Dichiarazioni generali*.

Il Decreto è pubblicato in inglese, lingua originale. Di questo documento è presente nell'*Appendice* la traduzione conoscitiva in italiano;
- la **Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico** nell'originale latino e nella traduzione italiana;
- le **Dichiarazioni generali (2019)** del Maestro Generale dell'Ordine, fr. Bruno Cadoré O.P., pubblicate anch'esse **in inglese, lingua originale.** Di questo documento è presente nell'*Appendice* la traduzione conoscitiva in italiano.

La seconda contiene:

- il nuovo **Direttorio Provinciale delle Fraternite Laiche di San Domenico, Provincia San Domenico in Italia (D.p.)**.

Nel redigerlo il Consiglio ha *in primis* assunto come punto di partenza il testo del *Direttorio Comune* alle Province italiane del 2009, quindi ha applicato le prescrizioni delle *Dichiarazioni generali* del Maestro Cadoré (2019), e infine considerato sia le indicazioni del *Convegno internazionale del L.D.* (Fatima, ottobre 2018) presenti negli *Atti*, sia la realtà e le esigenze delle F.L.D. della nostra Provincia.

Tra gli incarichi presenti nel Consiglio provinciale abbiamo introdotto la figura del **Vicepresidente con delega alla formazione**, infatti pensiamo sia indispensabile riservare particolare attenzione a questo aspetto del cammino dei laici domenicani.


La terza parte è costituita dall'*Appendice* contenente:

- le traduzioni conoscitive in italiano del *Decreto di promulgazione* e delle *Dichiarazioni Generali* (D.G.) del Maestro B. Cadoré O.P., anno 2019
- un *vademecum* schematico delle procedure da

seguire nelle varie tappe del cammino nel Laicato domenicano (L.D.);
- i testi per i Riti di Accoglienza e della Professione (temporanea e permanente) **sono conformi con i Decreti riguardanti l'Edizione tipica del Rituale della Professione O.P. in lingua italiana** (Prot. 1192/97/L , 8 agosto 1998);
- una guida per la formula da recitare in occasione del rinnovo comunitario della Professione, e infine
- una serie di *fac-simile* delle annotazioni da inserire nel registro di F.L.D. e dei Verbali dell'Assemblea elettiva di F.L.D.

Il presente *Statuto* nella sua forma definitiva è stato presentato nel mese di dicembre 2022 al Priore provinciale, fr. Daniele Drago O.P., che - esaminatolo insieme col Consiglio di Provincia - lo ha inviato al Maestro generale dell'Ordine, fr. Gerard Francisco Timoner III O.P., per l'approvazione. Ricevutala l'11 aprile 2023, lo ha infine promulgato in data 24 maggio 2023, *Festa della Traslazione di San Domenico*.

Fra Stefano Rossi O.P.
Promotore provinciale L.D



Marina Pasqui
Presidente del Consiglio provinciale delle F.L.D.



LE DATE PRINCIPALI DELLA NORMATIVA DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO (FLD)

- 1216:** 22 dicembre, Papa Onorio III approva l'Ordine dei Frati Predicatori.
- 1285:** Il Maestro generale dell'Ordine, Fr. Munio de Zamora (1285-1291), promulga la prima *Regola dei Penitenti di San Domenico*.
- 1923:** Il Maestro generale dell'Ordine, Fr. Ludovico Thessling (1916-1925), promulga la *Regola del Terz'Ordine Secolare di San Domenico* secondo la spirito del nuovo C.J.C. (1917).
- 1969:** Il Maestro generale dell'Ordine, Fr. Aniceto Fernandez (1962-1974), promulga *ad experimentum* la nuova *Regola* secondo la spirito del Concilio Vaticano II.
- 1985:** Il 1° Congresso Internazionale della Fraternite laiche di San Domenico di Montréal (Canada) elabora il testo latino della nuova *Regola del Laicato domenicano*.
- 1987:** 15 gennaio, la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti scolari approva il testo in latino della nuova *Regola del Laicato domenicano*;
3 marzo, il Comitato dei Provinciali Domenicani d'Italia (C.P.D.I.) approva la traduzione italiana della nuova *Regola del Laicato domenicano*.
- 1988:** 16 febbraio, il Maestro generale dell'Ordine, Fr. Damian Byrne (1983-1992), promulga le *Dichiarazioni Generali*.

15 agosto, il Maestro generale dell'Ordine, Fr. Damian Byrne, approva il *Direttorio nazionale* delle Fraternite Laiche di San Domenico.

2007: Il 2° Congresso Internazionale della Fraternite Laiche di San Domenico a Buenos Aires (Argentina):

1. accoglie le *Dichiarazioni Generali* del Maestro generale dell'Ordine, Fr. Carlos Azpiroz Costa (2001-2010). Le *Dichiarazioni Generali* chiariscono alcuni articoli della *Regola* nelle traduzioni nazionali;

2. decide:

a) di mantenere il testo latino della *Regola* approvata dalla Santa Sede il 15 gennaio 1987;

b) di proporre per le Fraternite Laiche di San Domenico un piano di formazione iniziale di quattro anni a livello sia provinciale sia nazionale;

15 novembre, il Maestro generale dell'Ordine, Fr. Carlos Azpiroz Costa, promulga le *Dichiarazioni Generali*, che entrano in vigore a partire dall'8 agosto 2008.

2008: 5 ottobre, il Consiglio nazionale delle Fraternite Laiche di San Domenico d'Italia e Malta presenta ai Provinciali Domenicani Italiani il nuovo *Direttorio delle Fraternite Laiche di San Domenico comune alle province italiane* (Dc);

25 ottobre, il Comitato dei Provinciali Domenicani Italiani (C.P.D.I.) approva il nuovo *Direttorio delle Fraternite Laiche di San Domenico comune alle province italiane* (Dc).

1° novembre, il Comitato dei Provinciali Domenicani Italiani (C.P.D.I.) promulga il nuovo *Direttorio delle Fraternite Laiche di San Domenico comune alle Province italiane*, che entra in vigore a partire da questa data.

- 2009:** marzo, il Comitato dei Provinciali Domenicani Italiani (C.P.D.I.) approva la nuova traduzione della *Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico*.
- 2018:** 3° Congresso internazionale delle Fraternite Laiche di San Domenico, Fatima (Portogallo) dal 4 al 10 ottobre.
- 2019:** 29 gennaio 2019, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica approva le modifiche dei numeri 20.c e 21.b della *Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico* richieste dal Maestro generale dell'Ordine, fr. Bruno Cadoré (Prot. n. D. 37 -1. /96);
9 marzo, il Maestro generale dell'Ordine, Fr. Bruno Cadoré (2010-2019), promulga le nuove *Dichiarazioni Generali*, che sostituiscono e abrogano le precedenti;
aprile, l'Internatinal Council of Lay Dominican Fraternities (I.C.L.D.F.) cura e pubblica gli *Atti del 3° Congresso internazionale delle Fraternite Laiche di San Domenico* contenenti la nuova *Regola*, le *Dichiarazioni Generali* del Maestro generale dell'Ordine, Fr. Bruno Cadoré, e le proposte avanzate dalle Commissioni durante il Congresso;
24 maggio entrano in vigore le modifiche agli articoli 20.c e 21.b della *Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico* e le nuove *Dichiarazioni Generali*, che raccomandano la revisione dei *Direttori provinciali/nazionali delle Fraternite Laiche di San Domenico*.
- 2022** Redatto il nuovo *Direttorio provinciale* (ottobre 2019-maggio 2022)
il 12 novembre il Consiglio provinciale delle Fraternite Laiche di San Domenico della Provincia San Domenico in Italia lo approva nella

sua forma definitiva e lo presenta al Priore provinciale, fr. Daniele Drago;
il 17 dicembre, il Priore provinciale, fr. Daniele Drago – espressa la sua opinione unitamente a quella del proprio Consiglio – invia il testo al Maestro generale, fr. Gerard Francisco Timoner III, per l’approvazione.

2023

l’11 aprile il Maestro generale, fr. Gerard Francisco Timoner III, approva il *Direttorio provinciale* delle Fraternite Laiche di San Domenico della Provincia San Domenico in Italia (prot.n.73/22/492 Laity Italy; registrato 20 aprile 2023 CU 17/2023-139)

il 24 maggio il Priore provinciale, fr. Daniele Drago, promulga il *Direttorio provinciale* delle Fraternite Laiche di San Domenico della Provincia San Domenico in Italia. Da questo momento il *Direttorio* acquista valore giuridico (Prot. TOP11/2023-205).



NOS
FR. BRUNO CADORÉ OP
TOTIUS ORDINIS PRÆDICATORUM
HUMILIS MAGISTER ET SERVUS

RULE OF THE LAY FRATERNITIES OF ST DOMINIC
AND GENERAL DECLARATIONS

More than thirty years have passed since the from the definitive approval of the new Rule of the Lay Fraternities of St Dominic by the Sacred Congregation for Religious and Secular Institutes on 15 January 1987 (Prot, n. D. 27-1-87), and its promulgation by the Master of the Order, fr. Damian BYRNE, on 28 January 1987.

The Rule was complemented by a series of General Declarations promulgated by fr. Damian BYRNE on 16 February 1987 and various interventions of General Chapters and Masters of the Order in the following decades. Most notable are the General Declarations promulgated by fr. Carlos Alfonso AZPIROZ COSTA on 15 November 2007 following the International Congress of the Lay Fraternities of St Dominic et Buenos Aires in March of that year.

With the passage of time it has become apparent both to the International Council of the Lay Dominican Fraternities and to the International Congress of the Lay Fraternities meeting in Fatima in October 2018 that some minor adjustments to the Rule are necessary, along with some further clarifications in order to respond to the needs of the Fraternities across the world.

Therefore, having beard the International Council and Congress of the Lay Fraternities;

And having received the approval of the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic

Life on 28 January 2019 (Prot. n. D 37-1/96) for amendments to nos. 20(c) and 21(b) of the Rule;

WE HEREBY PROMULGATE the following revised text of the Rule of the Lay Fraternities of St Dominic.

At the same time WE PROMULGATE the following revised General Declarations of the Master of the Order.


The new General Declarations integrally re-order the material of those made by our predecessors fr. Damian Byne on 18 February 1987 and fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa on 15 November 2007, and so those former Declarations are to be considered abrogated in accordance with canon 20.

The amendments to the Rule and the new General Declarations come into force on 24 May 2019, memoria of the Translation of Our Holy Father Dominic.

Given in Rome, at our General Curia at Santa Sabina, on 9 March 2019.



fr. Jean-Ariel BAUZA-SALINAS OP
Secretarius Generalis



fr. Bruno CADORÉ OP
Magister Ordinis

Prot. n. 73/19/007 Rule

**N.B. LA TRADUZIONE CONOSCITIVA IN ITALIANO
DEL PRESENTE DECRETO SI TROVA IN APPENDICE**

REGULA FRATERNITATUM LAICALIUM SANCTI DOMINICI

*(NB. Titulus "fraternitates laicales" exprimi potest
modo diverso ad mentem linguarum diversarum)*

I. CONSTITUTIO FUNDAMENTALIS LAICATUS DOMINICANI

De laicis in Ecclesia

1. Inter Christi discipulos, viri et mulieres in sæculo degentes, virtute Baptismatis et Confirmationis, muneris prophetici, sacerdotalis et regalis Domini nostri Iesu Christi participes facti sunt.

Ad hoc vocantur ut Christi præsentiam in medio populorum vividam reddant et "divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiantur" (Apost. Act. 4, 3).

De laicatu dominicano

2. Aliqui vero, Spiritus Sancti motione ducti ad vitam secundum sancti Dominici spiritum et carisma adimplendam, Ordini incorporantur speciali promissione, secundum statuta ipsis propria.

De Dominicana Familia

3. In communitatibus coadunantur et cum aliis coetibus Ordinis unam familiam constituunt (cf. LCO, 141).

De specifico caractere laicatus dominicani

4. Peculiari proinde modo signantur tum in propria vita spirituali, cum in servitio Dei et proximi in Ecclesia. Ut membra Ordinis, eius missionem apostolicam participant, studio, oratione et prædicatione secundum propriam laicorum conditionem.

De missione apostolica

5. Ad exemplum S. Dominici, S. Catharinæ Senensis et maiorum nostrorum qui vitam Ordinis et Ecclesiæ illustrave-

runt, ipsi communionem fraternam roborati, in primis de propria fide testimonium reddunt, hominum huius temporis necessitates audiunt et veritati serviunt.

6. Apostolatus Ecclesiae hodierni fines praecipuos sedulo considerant, speciali modo impulsus ad misericordiam veram erga omnes anxietates manifestandam, ad libertatem promovendam, ad iustitiam et pacem promovendam.

7. Charismate Ordinis inspirati, memores sunt apostolicam actionem ex abundantia contemplationis procedere.

II. DE VITA FRATERNITATUM

De vita fraternitatum

8. In vera communionem fraternam ad mentem beatitudinum pro viribus vivant, quam etiam in qualibet circumstantia exprimant opera misericordiae exercendo et quae sua sunt impertiendo inter sodales fraternitatum, pauperes praesertim et infirmos; suffragia pro defunctis offerendo; ita ut omnibus sit semper cor unum et anima una in Deo (Act., 4, 32).

9. Cum fratribus et sororibus Ordinis in apostolatu partem capientes, sodales fraternitatum vitam Ecclesiae actuose participant, semper parati ut operam dent cum aliis consociationibus apostolicis.

10. Fontes praecipui e quibus laici S. Dominici vires hauriunt ad proficiendum in propria vocatione, quae coniunctissime contemplativa est simul et apostolica, hi sunt:

- a) Divini verbi auscultatio et sacrae Scripturae lectio, praesertim Novi Testamenti.
- b) Quotidiana, quatenus possibilis sit, celebratio liturgica et sacrificii eucharistici participatio.
- c) Reconciliationis sacramentum frequens celebratio.
- d) Liturgiae horarum celebratio una cum universa Familia Dominicana, necnon oratio in privato, sicut meditatio et mariale rosarium.
- e) Conversio cordis iuxta spiritum et praxim paeni-

tentiae evangelicae.

- f) Studium assiduum veritatis revelatae et constans cogitatio de problematibus huius temporis sub lumine fidei.
- g) Devotio erga beatam Virginem Mariam, secundum traditionem Ordinis, erga sanctum Dominicum patrem nostrum et sanctam Catharinam Senensem.
- h) Spirituales recollectiones periodicæ.

De formatione

11. Dominicanæ formationis propositum est veros adultos in fide præbere ita ut apti sint ad verbum Dei accipiendum, celebrandum et proclamandum. Cuique Provinciæ competit rationem conficere:

- a) sive formationis progressivæ pro incipientibus.
- b) sive formationis permanentis pro omnibus, etiam pro separatis membris.

12. Quilibet dominicanus aptus esse debet ad verbum Dei prædicandum. In hac prædicatione exercetur munus propheticum christiani baptizati et Sacramento Confirmationis roborati.

In mundo hodierno verbi Dei prædicatio modo speciali sese extendere debet ad humanæ personæ dignitatem simulque vitam atque familiam propugnandam. Christianorum unitatem simul ac dialogum cum non christianis et non credentibus promovere ad dominicam vocationem pertinet.

13. Fontes præcipui ad dominicanam formationem perficiendam hi sunt:

- a) Verbum Dei et theologica cogitatio.
- b) Oratio liturgica.
- c) Historia et traditio Ordinis.
- d) Documenta recentiora Ecclesiæ et Ordinis.
- e) Scientia signorum temporum.

Professio seu promissio

14. Ut Ordini incorporentur, sodales tenentur professio-

nem emittere, seu promissionem qua formaliter promittunt secundum spiritum S. Dominici et modum vivendi a Regula præscriptum vitam ducere. Professio vel promissio ad tempus est aut perpetua. In professione emittenda sequens aut similis quoad substantiam formula adhibeatur:

«Ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Beatæ Mariæ Virginis et S. Dominici, ego N.N., coram vobis N.N., priore (præsidente) huius fraternitatis et N.N., adsistente, vice Magistri Ordinis Fratrum Prædicatorum, promitto me velle vivere secundum Regulam Laicorum S. Dominici (per triennium) (per totam vitam)».

III. DE STRUCTURA ET REGIMINE FRATERNITATUM

15. Fraternitas est medium idoneum ad dedicationem cuiuscumque in propria vocatione nutriendam et augendam. Periodicitas coadunationum diversa est secundum fraternitates. Assiduitas cuiusvis sodalis propriam fidelitatem demonstrat.

16. Candidatorum admissio, servatis dispositionibus a Directorio præscriptis quantum ad conditionem personarum et tempus admissionis, committitur responsabili laicali qui (quæ) præhabita votatione decisiva consilii fraternitatis, ad receptionem candidati, ritu a Directorio determinato, cum adsistente religioso, procedit.

17. Post tempus probationis a Directorio determinatum et accedente voto Consilii fraternitatis, responsabilis laicalis accipit, simul cum adsistente religioso, professionem ad tempus vel perpetuam.

De iurisdictione Ordinis et fraternitatum autonomia

18. Fraternitates laicorum subsunt iurisdictioni Ordinis; illa tamen autonomia gaudent, laicis propria, qua seipsas gubernent.

In universo Ordine

19.

- a) Magister Ordinis, qua S. Dominici successor et totius familiæ dominicanæ caput, præest omnibus fraternitatibus in mundo. Ipsi competit integrum spiritum Ordinis in illis servare, normas statuere practicas pro opportunitate temporum et locorum et promovere bonum spirituale et zelum apostolicum sodalium.
- b) Promotor generalis vices gerit Magistri Ordinis pro omnibus fraternitatibus, quorum vota præsentat Magistro vel Capitulo Generali.

In Provinciis

20.

- a) Prior provincialis præest fraternitatibus intra limites territorii suæ provinciæ ac, de consensu Ordinarii loci, novas fraternitates erigit.
- b) Promotor provincialis (frater aut soror) vices gerit prioris provincialis et pleno iure participat Consilium provinciale laicorum. Ipse nominatur a Capitulo provinciali vel a priore provinciali cum suo consilio, audito prius Consilio provinciali laicorum S. Dominici.
- c) In territorio Provinciæ habeantur Præses provincialis et Consilium provinciale laicorum, **electi a fraternitatibus** et regulati iuxta normas a Directore definitas.

In Fraternitatibus

21.

- a) Fraternitas localis gubernatur a præside cum suo consilio, qui plenam responsabilitatem moderationis et administrationis assumunt.
- c) **Præses et Consilium eliguntur** ad tempus et secundum modum a Directoriis particularibus statutum.
- d) Adsistens religiosus (frater aut soror) adiuvat sodales in materia doctrinali et vita spirituali. Ipse

nominatur a priore provinciali, auditis prius promotore provinciali et Consilio locali laicorum.

De Consilio nationali et internationali

22.

- a) Ubi adsunt plures Ordinis provinciæ in eodem ambitu nationali, institui potest Consilium nationale, secundum normas a Directoriis particularibus statutas.
- b) Simili modo exstare potest Consilium internationale, si tamen opportunum videatur, consultatis fraternitatibus totius Ordinis.

23. Consilia fraternitatum vota et petitiones ad Capitulum provinciale fratrum Prædicatorum mittere possunt; Consilia provincialia et nationalia vero ad Capitulum Generale. Ad ista capitula aliqui responsables fraternitatum libenter invitentur ad materias tractandas quæ laicos spectant.

Statuta fraternitatum

24. Statuta propria fraternitatum laicalium sancti Domini sunt:

- a) Regula fraternitatum (Constitutio fundamentalis laicatus OP, normæ vitæ et regimen fraternitatum)
- b) Declarationes generales, seu Magistri Ordinis, seu Capituli Generalis.
- c) Directoria particularia.

REGOLA DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO

I. COSTITUZIONE FONDAMENTALE DEL LAICATO DOMENICANO

I laici nella Chiesa

1. Tra i discepoli di Cristo, gli uomini e le donne inseriti nel mondo sono stati resi partecipi, in virtù dei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione, dell'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Nostro Signore Gesù Cristo. Essi sono chiamati a rendere vera e viva tra i popoli la presenza di Cristo «affinché il divino messaggio della salvezza sia conosciuto e accolto da tutti gli uomini, su tutta la terra» (A. A. n. 3).

Il Laicato domenicano

2. Alcuni, poi, condotti dallo Spirito Santo a realizzare la propria vita secondo lo spirito e il carisma di San Domenico, vengono incorporati nell'Ordine tramite una promessa particolare, secondo statuti loro propri.

La Famiglia Domenicana

3. Questi laici si riuniscono in comunità e costituiscono, insieme con gli altri ceti dell'Ordine, una sola famiglia (cfr. LCO, 141).

Il carattere specifico del Laicato domenicano

4. I laici domenicani si distinguono in modo particolare sia per quanto concerne la loro propria vita spirituale, sia per il servizio di Dio e del prossimo nell'ambito della Chiesa. In quanto membri dell'Ordine, partecipano alla sua missione apostolica mediante lo studio, la preghiera e la predicazione in conformità con la loro condizione di laici.

La missione apostolica dei laici domenicani

5. Seguendo l'esempio di San Domenico, di Santa Caterina da Siena e di quanti li hanno preceduti e hanno conferito

lustro alla vita dell'Ordine e della Chiesa, essi, fortificati dalla comunione fraterna, rendono testimonianza della propria fede, si pongono in ascolto delle necessità degli uomini del loro tempo e sono al servizio della verità.

6. Con ogni sollecitudine riflettono sugli scopi particolari delle forme di apostolato nella Chiesa contemporanea, spronati in particolar modo a manifestare una misericordia autentica nei confronti di ogni forma di umana inquietudine, a difendere la libertà, a promuovere la giustizia e la pace.

7. Ispirati dal carisma dell'Ordine, sono consapevoli che l'attività apostolica promana dall'abbondanza della contemplazione.

II. LA VITA DELLE FRATERNITE

La vita delle Fraternite

8. Le Fraternite vivano, con tutte le proprie forze, in autentica comunione fraterna, secondo lo spirito delle Beatitudini e ne diano testimonianza in qualsiasi circostanza con la pratica delle opere di misericordia, con il rendere volontariamente partecipi dei propri beni gli altri confratelli, specialmente poveri e ammalati e con l'offerta di suffragi per i defunti, in modo che tutti siano un cuor solo e un'anima sola in Dio (Atti 4, 32).

9. Partecipando all'apostolato con i frati e le suore dell'Ordine, i membri delle Fraternite prendano parte attiva alla vita della Chiesa, sempre pronti a collaborare con le altre associazioni apostoliche.

10. Le fonti principali dalle quali i laici di San Domenico attingono le loro energie per progredire nella loro specifica vocazione, che è contemplativa e, nello stesso tempo, in modo inscindibile, apostolica, sono le seguenti:

- a) l'ascolto della Parola di Dio e la lettura meditata della Sacra Scrittura, in maniera particolare del

Nuovo Testamento;

- b) la celebrazione liturgica, possibilmente quotidiana, e la partecipazione al Sacrificio Eucaristico;
- c) l'assiduità al sacramento della Riconciliazione;
- d) la celebrazione della Liturgia delle ore in comunione con tutta la Famiglia Domenicana, e così pure l'orazione privata, come la meditazione e il S. Rosario;
- e) la conversione del cuore secondo lo spirito e la prassi della penitenza evangelica;
- f) lo studio assiduo della verità rivelata e la costante riflessione sui problemi del proprio tempo alla luce della fede;
- g) la devozione alla Beata Vergine Maria, in conformità alla tradizione dell'Ordine, a San Domenico, nostro Padre, e a Santa Caterina da Siena;
- h) i periodici esercizi spirituali.

La formazione

11. Lo scopo precipuo della formazione domenicana è di formare persone autenticamente adulte nella fede, che siano idonee ad accogliere, celebrare e proclamare la Parola di Dio. Compete alle singole Province elaborare un programma:

- a) di formazione progressiva per i principianti;
- b) di formazione permanente per tutti, anche per i membri isolati.

12. Ogni domenicano deve essere idoneo alla predicazione della Parola di Dio. In tale predicazione viene esercitato l'ufficio profetico del cristiano battezzato e fortificato dal sacramento della Confermazione. Nel mondo contemporaneo, la predicazione della Parola di Dio deve in particolar modo tendere alla difesa della dignità della persona umana e, nello stesso tempo, alla difesa della vita e della famiglia. Compete alla vocazione domenicana promuovere l'unità dei cristiani insieme con il dialogo con i non cristiani e con i non credenti.

13. Le fonti principali per una completa formazione domenicana sono:

- a) la Parola di Dio e la riflessione teologica;
- b) la preghiera liturgica;
- c) la storia e la tradizione dell'Ordine;
- d) i documenti più recenti della Chiesa e dell'Ordine;
- e) la conoscenza dei segni dei tempi.

La professione o promessa¹

14. Per essere incorporati nell'Ordine, i membri sono tenuti ad emettere la professione, o la promessa, mediante la quale promettono, in maniera formale, di vivere in conformità allo spirito di San Domenico e alla norma di vita prescritta dalla Regola.

La professione o promessa può essere temporanea oppure perpetua.

Nell'emettere la professione si adopera la formula seguente o una formula sostanzialmente analoga come è stabilito negli Statuti:

«A onore di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e della beata Maria Vergine e di San Domenico, io N.N., davanti a voi, N.N., presidente di questa Fraternita, e N.N., assistente, al posto del Maestro dell'Ordine dei Frati Predicatori, prometto di voler vivere secondo la Regola dei Laici di S. Domenico per tre anni (oppure: per tutta la vita)».

III. LA STRUTTURA E IL GOVERNO DELLE FRATERNITE

15. La Fraternita costituisce il mezzo idoneo per alimentare e accrescere l'impegno di ognuno nella propria vocazione. La periodicità delle riunioni varia a seconda delle Fraternite. L'assiduità di ciascun membro è dimostrazione della

¹CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, DECRETI RIGUARDANTI L'EDIZIONE TIPICA DEL RITUALE DELLA PROFESSIONE O.P. IN LINGUA ITALIANA, Rito della professione, Prot. 1192/97/L, dalla sede della Congregazione, 8 agosto 1998 nella solennità di San Domenico, sacerdote e fondatore, firma di Gerardo M.A. Agnello, Arcivescovo Segretario e Mario Lessi Ariosto, Capo ufficio.

sua fedeltà.

16. L'ammissione dei candidati, osservate le disposizioni prescritte dal Direttorio per quanto concerne i requisiti delle persone e il tempo dell'ammissione, è affidato al (alla) responsabile della Fraternita, il quale (la quale), dopo la votazione deliberativa del Consiglio della Fraternita, procede, insieme con l'assistente religioso, all'accoglienza del candidato, secondo il rito determinato dal Direttorio.

17. Concluso il periodo di prova stabilito dal Direttorio e con il voto favorevole del Consiglio della Fraternita, il responsabile della medesima, insieme con l'assistente religioso, accoglie la professione temporanea o perpetua del candidato.

La Giurisdizione dell'Ordine e l'autonomia delle Fraternite

18. Le Fraternite laiche sono soggette alla giurisdizione dell'Ordine; godono, tuttavia, di quell'autonomia, propria dei laici, grazie alla quale governano se stesse.

Giurisdizione in tutto l'Ordine.

19.

- a) Il Maestro dell'Ordine, in quanto successore di San Domenico e capo dell'intera Famiglia Domenicana, presiede a tutte le Fraternite del mondo. A lui compete conservarvi intatto lo Spirito dell'Ordine, stabilire norme pratiche a seconda dell'opportunità dei tempi e dei luoghi e promuovere il bene spirituale e lo zelo apostolico dei membri;
- b) il Promotore generale esercita le veci del Maestro dell'Ordine per tutte le Fraternite, delle quali presenta le istanze al Maestro o al Capitolo Generale.

Giurisdizione delle Province.

20.

- a) Il Priore provinciale presiede alle Fraternite esistenti nel territorio della propria Provincia e, con il consenso dell'Ordinario del luogo, costituisce nuove Fraternite;

- b) il Promotore provinciale (frate o suora) fa le veci del Priore provinciale e partecipa a pieno diritto al Consiglio provinciale dei Laici; viene nominato dal Capitolo provinciale o dal Priore provinciale con il suo Consiglio, consultato il Consiglio provinciale dei Laici di San Domenico;
- c) il Presidente Provinciale e il Consiglio Provinciale dei Laici Domenicani devono essere eletti dalle Fraternite, secondo le norme del loro particolare Direttorio.

Giurisdizione delle Fraternite

21.

- a) La Fraternita locale è governata dal Presidente con il suo Consiglio, che si assumono la piena responsabilità della direzione e dell'amministrazione;
- b) il Presidente e il Consiglio della Fraternita sono eletti per un tempo prestabilito e secondo le modalità stabilite dal proprio Direttorio;
- c) l'Assistente religioso (frate o suora) aiuta i membri in materia dottrinale e nella vita spirituale. È nominato dal Priore provinciale, consultati il Promotore provinciale e il Consiglio locale dei laici.

Il Consiglio nazionale e internazionale

22.

- a) Laddove siano presenti più Province dell'Ordine in un medesimo ambito nazionale, può essere istituito un Consiglio nazionale, secondo le norme stabilite dai Direttori particolari;
- b) in modo analogo si può istituire un Consiglio internazionale, qualora si rivelasse opportuno, dopo aver consultato tutte le Fraternite laiche dell'Ordine.

23. I Consigli delle Fraternite possono inviare al Capitolo provinciale dei Frati Predicatori desideri e richieste; i Consigli provinciali e quelli nazionali possono fare lo stesso al Capitolo generale.

Di buon grado, a questi Capitoli vengano invitati alcuni responsabili delle Fraternite, allo scopo di discutere argomenti che riguardino i laici.

Statuti delle Fraternite laiche

24. Gli statuti propri delle Fraternite laiche di San Domenico sono:

- a) la Regola delle Fraternite laiche (la Costituzione fondamentale del laicato OP (nn. 1- 7), le norme di vita e il governo delle Fraternite (nn. 8 - 24);
- b) le Dichiarazioni generali, sia del Maestro dell'Ordine, sia del Capitolo generale;
- c) i Direttori particolari.

GENERAL DECLARATIONS

THE LAY FRATERNITIES OF ST DOMINIC

1. - § I - The Laity of St Dominic are those faithful who, baptised in the Catholic Church or received into her, confirmed and in full communion of faith, sacraments and ecclesiastical governance, are called by a special vocation to progress in the Christian way of life and to animate temporal things through the charism of St Dominic.

§ II - To be *incorporated* into the Order of Preachers in whose apostolic mission they fully participate, the Laity of St Dominic make the *promise* according to the formula foreseen by the Rule. Entry to the lay branch of the Order, called the *Lay Fraternities of St Dominic*, subject to the Master and the other Major Superiors of the Order, is brought about only with this promise².

OTHER GROUPS OF DOMINICAN LAITY

2. - § I - In addition to the Lay Fraternities of St Dominic, there are Priestly Fraternities and other Associations and Confraternities, governed by their own Statutes legitimately approved by the competent authority and by various titles *attached* to the Dominican Family.

§ II - These Associations and Fraternities constitute a great and varied richness for the Church and the Dominican Family, and are to be greatly valued by all the members of the Lay Fraternities.

§ III - The formula of the promise contained in the *Rule of the Laity Fraternities of St Dominic* approved by the Holy See is not to be used by other groups aggregated in any way to the Dominican Family, unless the Master of the Order expressly permits otherwise³.

² C.A. Azpiroz Costa, Dichiarazioni Generali circa la Regola delle Fraternite Laiche di S. Domenico, 15-xi-2007 (hereinafter DG2007), I § 1. These footnotes do not form part of the promulgated General Declarations, but are to indicate the source of each declaration.

³ D. BYRNE, Declarationes generales regulæ fraternitatum laicalium Sancti Dominici, 16-ii-1987 (hereinafter DG1987), 5; DG2007, I § 2.

LIFE OF THE FRATERNITIES

3. - The Rosary, by which the mind is raised up to the intimate contemplation of the mysteries of Christ through the Blessed Virgin Mary, is a traditional devotion of the Order; therefore its daily recitation by the brothers and sisters of the Lay Fraternities of St Dominic is recommended⁴.

APOSTOLATE OF THE FRATERNITIES

4. - Members of the Fraternities are always to bear authentic witness to the mercy of Christ, in communion with the Church and the Order (cf. *Rule*,5-7). To make public statements in the name of a Fraternity, or of the Dominican Laity more broadly, they require the authorisation of the competent authority in accordance with the Directory.

ADMISSION TO THE FRATERNITIES

5. - The Laity of St Dominic are always ascribed to a Fraternity, where possible that of their own canonical domicile or quasi-domicile, or are at least placed in stable contact with a member of the provincial or vicariate Council of the laity⁵.

6. - § I - The perpetual promise is preceded by at least one year of initial reception and by three years of temporary promise, documented in the registers kept for this purpose either by the local Fraternity or in the provincial archive⁶.

§ II. - A candidate who has received an equivalent formation in the International Dominican Youth Movement may be dispensed from part of initial formation by the President of the Fraternity with the consent of the Council. In this case, at least one year of temporary promise is to precede perpetual promise⁷.

⁴ DG1987,7.

⁵ DG2007, I § 3.

⁶ DG2007, I § 1.

⁷ Proposal by the International Congress of Lay Fraternities of St Dominic, Fatima 2018.

7. - The faithful who live in particular situations because of which in the judgement of the Council of the Fraternity it is not prudent that they be admitted to the promise may nevertheless participate in the life of the Fraternity and its permanent formation, in a path of following Christ through the Dominican charism, without prejudice to the discipline and Magisterium of the Church⁸.

THE LAW GOVERNING THE FRATERNITIES

8. - § I - The Rule by which the Lay Fraternities of St Dominic are governed is the fundamental law for the Lay Fraternities of the whole world.

§ II - The present General Declarations promulgated by the Master of the Order are expansions, explanations and interpretations of the Rule.

§ III - The Provincial and National Directories, prepared by the Fraternities themselves and approved by the Master of the Order, are particular norms for the local fraternities and for their collaboration at provincial and national level⁹.

9. - So that the brothers and sisters of the Lay Fraternities may fulfil their obligations “not as slaves under the law, but constituted as free people under grace” (St Augustine, *Rule*, 8; cf. Romans 6:14), we declare that transgressions against the Rule do not as such constitute moral fault¹⁰.

10. - § I - The text of the Provincial Directory is to be agreed by the Provincial Council of the Laity. It is sent to the Prior Provincial, who transmits it, together with his opinion and that of his Council, to the Master of the Order for approval.

§ II - In approving the Provincial Directory, the Master of the Order may also make amendments to particular norms.

§ III - The approved Provincial Directory is promulgated by the Prior Provincial¹¹.

⁸ DG2007, I § 4.

⁹ DG1987,1.

¹⁰ DG1987,2.

¹¹ DG1987, 1; DG2007, II § 1.

11. - Unless provision is made by the National Directory, the Provincial Directory must determine:

- 1° the conditions for admission to a Fraternity;
- 2° the time of probation and of profession of the promise, without prejudice to no. 6 above;
- 3° the frequency of the Sacraments, and the prayers which the brothers and sisters of the Lay Fraternities are to raise to God;
- 4° the frequency of the meetings of the Fraternities and the form of their celebration, and also the frequency of spiritual conferences;
- 5° the internal constitution of each Fraternity and of the Fraternities of the Province as a whole;
- 6° the manner of proceeding for the election of officials, without prejudice to norms of the Rule and these Declarations;
- 7° the manner and limits of dispensation, without prejudice to no. 13 below;
- 8° suffrages for deceased brothers and sisters of the Lay Fraternities, and for the whole Order¹².

12. - § I - Where several Provinces are present in the territory of a single nation, there may also be a National Directory. The National Directory provides norms for national structures of the Laity of St Dominic. It may also provide norms for Provinces and Fraternities, although a Provincial Directory may derogate from norms of the National Directory.

§ II - The text of the National Directory is to be agreed by the Provincial Councils of the Laity of the provinces concerned. It is to be transmitted to the Master of the Order for approval together with the opinions of the Priors Provincial concerned and their Councils.

§ III - In approving the National Directory the Master of the Order may also make amendments to particular norms.

§ IV - The approved National Directory is promulgated by the President of the national committee of Priors Provincial, if there is one, or else by the Master of the Order¹³.

¹² DG1987,6.

¹³ DG1987,1; DG2007, II § 1.

13. - § I - The superiors of the Order and the presidents of the Fraternities do not have the authority to dispense from divine law or the universal law of the Church.

§ II - A dispensation always requires a just and reasonable cause (cf. can. 90 § 1). Norms which define essentially constitutive elements of National Institute or act are not subject to dispensation (cf. can. 86).

§ III - Only the Master of the Order may dispense all Lay Dominicans from a norm of the Rule.

§ IV - The Prior Provincial may dispense individual fraternities from a norm of the Rule or the Directory even without limit of time.

§ V - The President of the Fraternity may legitimately dispense from a norm of the Rule or the Directory in individual cases and for a determined time¹⁴.

14. - The Prior Provincial has the power to sanate invalid acts of the Fraternity, especially concerning admission to profession of the promise¹⁵.

GOVERNMENT OF THE FRATERNITY

15. - § I - Unless the Directory determines otherwise, the President and Council of the Fraternity are elected by the members of that Fraternity who have made at least the temporary promise.

§ II - To be elected President, a member must have made the perpetual promise.

16. - § I - In accordance with art. 21(c) of the Rule, the Religious Assistant is to be a religious (“brother or sister”) of the Order. If it is impossible to appoint a suitable Dominican religious as Assistant to a fraternity the Prior Provincial may dispense from this requirement and appoint another suitably-qualified person to assist the members in doctrinal matters and the spiritual life in the Dominican tradition¹⁶.

¹⁴DG2007,III.

¹⁵DG1987,4.

¹⁶DG2007,V.

§ II - A religious or cleric who is not under the jurisdiction of the Prior Provincial cannot validly be appointed Assistant without the written consent of his or her major superior. For a secular cleric this consent is given by his Ordinary¹⁷.

GOVERNMENT OF THE FRATERNITIES IN THE PROVINCE

17. - § I - The Directory determines the manner of electing the Provincial President and the Provincial Council of the Laity.

§ II - To be elected Provincial President, a member must have made the perpetual promise.

18. - § I - In accordance with art. 20(b) of the Rule, the Provincial Promoter is to be a religious (“brother or sister”) of the Order. Dispensation from this requirement is reserved to the Master of the Order.

§ II - One who is not under the jurisdiction of the Prior Provincial cannot validly be appointed Provincial Promoter without the written consent of his or her major superior and a signed agreement between the Prior Provincial and the Promoter¹⁸.

§ III - The term of office of the Provincial Promoter is four years. He or she may not serve for more than two consecutive terms.

§ IV - Although the Provincial Promoter has the full right to participate in meetings of the Lay Provincial Council, he or she does not enjoy active or passive voice in any organ of the Lay Fraternities¹⁹.

ELECTIONS

19. - § I - Except where these Declarations or the Directory make other provision, elections among the Laity of St

¹⁷ ACC Trogir (2013),187; Bologna(2016),345.

¹⁸ DG2007,IV § 2.

¹⁹ DG2007,IV § 3.

Dominic take place in accordance with cann. 119,1° and 164-183.

§ II - Unless the Directory determines otherwise, there may be up to three scrutinies in an election. An absolute majority is required for election in the first or second scrutiny. If there have been two inconclusive scrutinies, a vote is to be taken between the two candidates with the greatest number of votes or, if there are more than two, between the two senior by first promise in the Lay Fraternities. After a third inconclusive scrutiny, that person is deemed elected who is senior by first promise in the Lay Fraternities.

SEPARATION FROM THE LAY FRATERNITIES

20. - § I - At the expiry of the temporary promise, if it is not renewed, a member is free to depart from the Lay Fraternities.

§ II - During the time of the temporary promise or after making the perpetual promise, a member is not to seek an indult to depart from the Lay Fraternities except for a grave reason weighed before God and with the assistance of fellow members. In the presence of such a reason, a motivated request is to be presented to the President of the Fraternity, who is to forward it to the Prior Provincial together with his/her own opinion and that of the Council of the Fraternity.

§ III - The Prior Provincial is competent to grant an indult of departure from the Lay Fraternities. Once the indult is notified in writing to the member concerned, he or she is dispensed from the promise and the requirement to observe the particular law of the Lay Fraternities of St Dominic²⁰.

21. - § I - Besides the situations mentioned in canon 316 § 1, a member who has made the temporary or perpetual promise may be dismissed for one of the following offences:

1° grave violation of the Rule or of the Directory;

²⁰DG2007, VI § 1.

2° causing grave public scandal among the faithful.

§ II - In the cases mentioned in § I, the President of the Fraternity is first to warn the member formally in writing.

§ III - If the warning is not heeded, the President with the consent of the Council of the Fraternity may ask the Prior Provincial to dismiss the member. In the situations mentioned in can. 31.6 § 1 the President must ask the Prior Provincial to dismiss the member.

§ IV - If the Prior Provincial, having afforded the member the opportunity to present a defence, judges the dismissal to be warranted, he issues a written decree of dismissal.

§ V - The decree of dismissal, once legitimately notified in writing to the member, brings about the cessation of rights and obligation deriving from the promise, and extends to all Lay Fraternities of St Dominic.

§ VI - Hierarchical recourse to the Master of the Order against a decree of dismissal is always possible²¹.

22. - § I - A member who has obtained an indult of departure from the Lay Fraternities and who subsequently seeks to be reincorporated in any Fraternity must follow the formation process again. The member's perpetual promise can be received only with the permission of the Prior Provincial with the consent of the Council of the member's new Fraternity. The promise and admission of one who keeps silent about a previous indult of departure is invalid²².

§ II - One who has been dismissed from the Lay Fraternities, after careful evaluation of his or her condition of life and with certainty of amendment, may be re-admitted under the same conditions as in § I²³.

**N.B. LA TRADUZIONE CONOSCITIVA IN ITALIANO DELLE PRESENTI
DICHIARAZIONI GENERALI SI TROVA IN APPENDICE**

²¹ DG2007, VII §§ 1 and 3; can. 316 § 1.

²² DG2007, VI § 2.

²³ DG2007, VII § 2.

Roma, 11 aprile 2023
Prot. n. 73/ 22/ 492 Laity_Italy

**A fr. Daniele Drago, Priore Provinciale e a tutti
i membri delle Fraternite Laiche di San Domenico
della Provincia San Domenico in Italia.**

Cari fratelli e sorelle,

dopo aver studiato attentamente la proposta di Direttorio Provinciale per le Fraternite Laiche della Provincia San Domenico in Italia, ricevuta il 31 marzo 2023, e in conformità con la Regola e Dichiarazioni Generali delle Fraternite Laiche di San Domenico (2019), APPROVO il Direttorio.

Questo nuovo Direttorio è un segno della missione, della comunione e della partecipazione dei laici nell'Ordine e nella Chiesa, una grande responsabilità che abbiamo insieme come Famiglia Domenicana di fronte alle nuove sfide e al rinnovamento della predicazione del Vangelo.


Vorrei esprimere la mia gratitudine a coloro che hanno preparato questo Direttorio con il sostegno dei fratelli e delle sorelle che, fedeli al carisma e alla spiritualità dell'Ordine, continuano a vivere il Kerigma come centro della fede cristiana, dando senso alla nostra vita di preghiera, studio e predicazione, in fraternità e amicizia con Dio.

Chiedo a fra Daniele di pubblicare il Direttorio, insieme alla presente lettera di approvazione, di promulgarlo nelle Fraternite Laiche della Provincia e di inviarme tre copie a questa Curia Generalizia, insieme a una cdpia digitale.

Fraternamente in San Domenico e Santa Caterina da Siena,



fr. Gerard Francisco Timoner III, OP
Mestro dell'Ordine





FRATI DELL'ORDINE DEI PREDICATORI
PROVINCIA SAN DOMENICO IN ITALIA

il Priore provinciale

Prot. TOP11 /2023-205

Alla cortese attenzione di
fr. Stefano Rossi OP
Promotore provinciale FLD

a sig.ra
Marina Pasqui
Presidente delle FLD
Provincia S. Domenico in Italia

Milano, 24 maggio 2023

Oggetto: promulgazione del nuovo Direttorio delle FLD

Con il presente atto, a fronte dell'approvazione del Maestro dell'Ordine dell'11.04.2023 (CU17/2023-139), con viva gioia

PROMULGO

il Direttorio Provinciale per le Fraternite Laiche della Provincia San Domenica in Italia.

In fede,



fr. Daniele Drago o.p.
fr. Daniele Drago, O.P.
priore provinciale

Curia provinciale - via G.A. Sassi, 3 - 20123 Milano - 02.46.76.111
domenicaninorditalia@gmail.com

DIRETTORIO

*delle Fraternite Laiche di San Domenico
della Provincia San Domenico in Italia*

I. PREMESSE

Art. 1 - Finalità del Direttorio

Il *Direttorio* delle Fraternite Laiche di San Domenico (F.L.D.) si propone di applicare la *Regola* e le *Dichiarazioni Generali* alla situazione della Chiesa, dell'Ordine e delle F.L.D. nella Provincia San Domenico in Italia, determinando i punti che la stessa *Regola* demanda al *Direttorio*.

Art. 2 - Valore giuridico

Il presente *Direttorio*, redatto e approvato dal Consiglio provinciale delle F.L.D. della Provincia San Domenico in Italia, ratificato dal Priore provinciale con il consenso del proprio Consiglio, è approvato dal Maestro dell'Ordine e acquista valore giuridico dalla data della promulgazione effettuata dal Priore Provinciale.

Art. 3 - Obbligatorietà

Tutti gli appartenenti alle F.L.D. della Provincia sono tenuti ad osservare, fin dal momento della propria Accoglienza, la *Regola* con le *Dichiarazioni Generali* e il *Direttorio provinciale* delle F.L.D..

Art. 4 - Aggiornamento

§ I. Il Consiglio Provincia delle F.L.D., in conformità con quanto stabilito nel *Direttorio provinciale* (art. 2), tenuto conto del carattere di flessibilità del *Direttorio*, può redigere e approvare modifiche, soppressioni o aggiunte di norme al fine di renderlo sempre più efficace secondo un retto discernimento dei segni dei tempi.

Ogni modifica, soppressione o aggiunta deve essere presentata al Priore provinciale che, acquisita l'approvazione del Maestro dell'Ordine, può procedere alla promulgazione.

§ II. Il Maestro dell'Ordine, per giusta causa, può anche emendare norme particolari (D.G. 2019, 10, § II).

II. ACCOGLIENZA, FORMAZIONE INIZIALE, PROMESSA (PROFESSIONE)

Art. 5 - Requisiti del candidato

I requisiti per essere ammessi alla F.L.D. (cfr. D.G. 2019, 1-§1 e §2) sono:

- 1°. essere cattolico in piena comunione di fede, di sacramenti e di governo ecclesiastico;
- 2°. desiderare di progredire, in forza della consacrazione battesimale, nella perfezione evangelica secondo il proprio stato;
- 3°. avere l'età minima di anni 18 compiuti;
- 4°. possedere disponibilità e capacità di vivere l'esperienza comunitaria;
- 5°. avere consapevolezza della propria vocazione come chiamata dello Spirito Santo e impegnarsi a condurre uno stile di vita secondo la *Regola* delle F.L.D.;
- 6°. non appartenere ad altro Ordine.

Art. 6 - Ammissione del candidato

§ I. L'iter di accoglienza del candidato alla Fraternita inizia con la richiesta al Presidente di Fraternita e prosegue con un periodo di Ammissione e di frequenza alla Fraternita di almeno sei mesi.

L'inizio di questo periodo deve essere annotato nel Registro di Fraternita (art.32, § II, 1°).

§ II. In questo periodo di Ammissione, il Presidente di Fraternita e l'Assistente religioso si accertano delle qualità del candidato mediante colloqui, mentre il Maestro di formazione lo inizia alla proposta di vita indicata da San Domenico e agli impegni personali e comunitari che essa richiede.

§ III. Al termine di questo periodo, il candidato indirizza **per iscritto la richiesta di Accoglienza** al Presidente di Fraternita, che la sottopone al Consiglio della Fraternita, il quale decide a scrutinio segreto.

Art. 7 - Accoglienza nella Fraternita

§ I. Il candidato accettato dal Consiglio è aggregato alla

Fraternita con l'apposito *Rito di Accoglienza* approvato dall'Ordine (conforme con R.D.P.²⁴) [*Rito di Accoglienza*, v. Appendice p.76];

§ II. come simbolo di appartenenza all'Ordine, il candidato riceve lo **scapolare** e la **Regola**.

§ III. Dopo il rito di Accoglienza si trascrive il nominativo del candidato nel Registro di Fraternita.

§ IV. La data di inizio del periodo di Accoglienza, annotata nel Registro di Fraternita, deve essere sottoscritta dal candidato e da due testimoni (R.D.P.²⁵).

§ V. La durata del periodo dell'Accoglienza è di almeno un anno, ma non superiore a due.

Art. 8 - Formazione iniziale

§ I. Con il *Rito di Accoglienza* si avvia il periodo di formazione iniziale del candidato. Durante questo periodo il Maestro di formazione e l'Assistente religioso lo accompagnano nella verifica della sua vocazione e nel suo iter formativo.

§ II. In caso di assenza temporanea del Maestro di formazione, l'incarico formativo e di accompagnamento vocazionale può essere svolto dal Presidente, oppure da un professore perpetuo incaricato dal Consiglio.

§ III. Durante la formazione iniziale, il Maestro di formazione, con l'aiuto dell'Assistente religioso, attua il programma di studio, stabilito dal Consiglio provinciale delle F.L.D. (*Regola*, n. 11).

§ IV. Il candidato è progressivamente guidato alla maturazione della vita spirituale e apostolica propria dell'Ordine (*Regola*, n. 10; *D.p.*, n. 18).

Art. 9 - Professione o Promessa temporanea

§ I. Al termine del periodo di Accoglienza, il candidato fa **richiesta scritta** al Presidente di Fraternita di essere ammesso alla Professione (o Promessa) temporanea, impegnandosi a vivere responsabilmente un reale e profondo

²⁴ *Rito della professione domenicana* (RDP) promulgato dal Maestro generale, fra Timothy Radcliff edizione tipica, Edizione Domenicana Italiana, Napoli 1999 .

²⁵ R.D.P., n. 11, p. 168

rinnovamento spirituale, secondo il messaggio di Cristo e le indicazioni della Chiesa e dell'Ordine di San Domenico. Il Maestro di formazione, il Presidente e l'Assistente religioso presentano il candidato al Consiglio, che decide con scrutinio segreto.

§ II. L'incorporazione all'Ordine avviene mediante la Professione o Promessa temporanea, secondo il *Rito della Professione Domenicana* (R.D.P.²⁶).

§ III. La Professione o Promessa temporanea impegna il candidato per un periodo di tre anni; può essere **rinnovata annualmente** per un altro triennio.

L'eventuale rinnovo della Professione o Promessa temporanea, su richiesta del candidato o su proposta del Presidente, è deciso dal Consiglio.

§ IV. Come segno dell'avvenuta Professione (o Promessa), il neoprofesso riceve **croce con nastro** delle F.L.D..

§ V. Il neoprofesso trascrive nel Registro di Fraternita la dichiarazione dell'avvenuta Professione (o Promessa), apponendovi la propria firma, seguita da quella del Presidente e dell'Assistente religioso (R.P.D., n. 40, p. 183²⁷).

§ VI. Un candidato che abbia ricevuto una formazione equivalente nel Movimento Giovanile Domenicano può essere dispensato da una parte della formazione iniziale dal Presidente con il consenso del Consiglio. In questo caso, almeno un anno di promessa temporanea deve precedere la promessa perpetua²⁸.

[*Rito Professione (o Promessa)*, v. Appendice p.81]

Art. 10 - Professione o promessa perpetua²⁹

§ I. Al termine del periodo della Professione (o Promessa) temporanea, il candidato invia la **richiesta scritta** di emettere la Professione (o Promessa) perpetua al Presidente, che la sottopone al Consiglio.

Il Maestro di formazione, il Presidente e l'Assistente religioso presentano il candidato al Consiglio, che procede alla

²⁶ R.D.P., n. 37 pp. 182-183

²⁷ R.D.P., n. 40, p. 183 testo

²⁸ DG2007, I § 4

²⁹ Qualora ve ne siano il desiderio e le condizioni, la Promessa può radicalizzarsi nella consacrazione laicale, la quale sottostà ad uno specifico Statuto

votazione a scrutinio segreto.

§ II. Con la Professione (o Promessa) perpetua il candidato viene incorporato per sempre all'Ordine. Come segno dell'avvenuta Professione (o Promessa) il professo riceve il **testo del Vangelo**.

§ III. Il neoprofesso trascrive nel Registro di Fraternita la dichiarazione dell'avvenuta Professione (o Promessa), apponendovi la propria firma, seguita da quelle del Presidente e dell'Assistente religioso o di coloro che ne hanno diritto³⁰ (R.P.D., n. 40, pag. 183).

La Segreteria di Fraternita dà comunicazione dell'avvenuta Professione (o Promessa) alla Segreteria Provinciale al fine di aggiornare il Registro di Provincia.

§ IV. La Professione (o Promessa) perpetua impegna ad una vita di servizio e di testimonianza nel mondo, secondo le indicazioni della Regola F.L.D., sia in famiglia sia in ogni altro ambiente in cui si opera.

La Professione (o Promessa) perpetua viene emessa secondo il *Rito della Professione Domenicana* (R.P.D., n. 37, pp. 182-183³¹).

§ V. Dopo la Professione (o Promessa) perpetua, il professo continua il cammino di formazione per un'ulteriore maturazione nella vocazione domenicana. A ciò contribuisce anche l'assiduo rapporto con la vita e la missione degli altri rami della Famiglia Domenicana.

§ VI. Chi non partecipa per un anno agli incontri di Fraternita **senza giustificati motivi** o **senza averli debitamente notificati** deve riprendere il proprio cammino di formazione per un periodo da sei mesi a un anno sotto la guida del Maestro di formazione. Trascorso questo periodo, dopo l'approvazione espressa a scrutinio segreto dal Consiglio, il professo riacquista la voce attiva e passiva all'interno della F.L.D.

[*Rito Professione (o Promessa)*, v. Appendice, p.81]

Art. 11 - Anniversario della promessa

La Fraternita rinnova ogni anno comunitariamente gli im-

³⁰R.P.D. n. 40, p.183 testo

³¹R.P.D. n. 37, pp. 182-183 testo

pegni assunti da ciascuno con la Promessa perpetua. [v. *Appendice* p.86]

Art. 12 - Professione o Promessa in grave pericolo di morte

Un candidato in formazione iniziale, che si trovi *in periculo mortis*, può chiedere di emettere la Professione (o Promessa) perpetua. In questo caso il Presidente da solo - in deroga al Direttorio provinciale (D.p., art. 10) - ha la facoltà di ammetterlo alla Professione (o Promessa) perpetua.

Essa sarà accolta dal Presidente stesso, o da un suo delegato, possibilmente insieme con l'Assistente religioso.

La Professione (o Promessa) emessa *in periculo mortis* non ha effetti giuridici se l'ammalato recupera le sue forze. In questo caso il candidato deve riprendere il cammino di formazione.

Art. 13 - Appartenenza all'Ordine a titolo di membri privati

§ I. L'ammissione alle F.L.D. a titolo di membri privati, e quindi senza impegni comunitari, è un fatto eccezionale. Autorizzare e accogliere la richiesta spetta unicamente al Priore provinciale, udito il parere del Presidente e del Promotore provinciali (*Atti Capitolo Generale Cracovia*, n. 289). L'appartenenza all'Ordine a titolo di membro privato viene annotata in un apposito Registro presso la Segreteria della Provincia.

§ II. Il Priore provinciale - prima di concedere l'ammissione a membro privato - valuta i singoli casi, assumendo le opportune informazioni.

§ III. Il Priore provinciale cura personalmente, o mediante un suo delegato (un frate o, eccezionalmente, un membro del Consiglio provinciale delle F.L.D.), la formazione dei candidati ammessi³².

Art. 14 - Trasferimento ad altra Fraternita o ad altra Provincia

§ I. Nel caso di trasferimento di un confratello o di una consorella da una Fraternita a un'altra con sede nella

³²Per la formazione v. Regola, nn. 10-13.

medesima città è necessario il voto favorevole di entrambi i Consigli.

§ II. Nel caso di trasferimento di un confratello o di una consorella da una Fraternita a un'altra che abbia sede in città, in province, in regioni o in Stati differenti, è necessario:
-comunicare il proprio trasferimento al Presidente della propria Fraternita,
-indirizzare la richiesta scritta al Presidente della Fraternita in cui si desidera essere incorporati.

Quest'ultimo - verificata la documentazione di rito e sentito il Consiglio della sua Fraternita – ammette il richiedente. In caso di difficoltà, la soluzione è demandata al Presidente provinciale che si esprimerà d'intesa con il Promotore provinciale.

§ III. In caso di trasferimento a una località in cui non esiste una Fraternita, si può chiedere l'autorizzazione di appartenere all'Ordine a titolo di membri privati (D.p., n. 13).

Art. 15 - Indulto temporaneo o definitivo

La separazione dalla Fraternita e l'eventuale riammissione avvengono in conformità con D.G.2019, 20 e 22.³³

Art. 16 - Dimissioni dalla Fraternita

La separazione dalla Fraternita e l'eventuale riammissione avvengono in conformità con D.G.2019, 21-e 22.³⁴

III - VITA DELLE FRATERNITE

Art. 17 - Attuazione del progetto di San Domenico

§ I. Le Fraternite attuano il progetto di San Domenico seguendo la Regola delle Fraternite laiche di San Domenico.

§ II. Ogni laico domenicano, sostenuto dalla preghiera (in ottemperanza a quanto indicato negli articoli 5 e 6 della Regola), attua la propria attività di apostolato, di testimonianza e di servizio nell'ambiente in cui vive e opera in comunione spirituale con l'Ordine e con la Famiglia domenicana.

³³Cfr. DG2019, n.n. 20-22

³⁴Cfr. DG2019, n.n 20-22

Art. 18 - Vocazione comunitaria

La F.L.D. testimonia nella comunità cristiana il carisma di San Domenico.

La comunione e il dialogo fraterno devono essere sempre alla base degli incontri.

Ogni confratello e ogni consorella si devono pertanto impegnare a costruire con tutte le proprie forze la comunione all'interno della propria comunità, per essere testimoni autentici e predicatori efficaci per la salvezza delle anime (v. *Prime Costituzioni*, Prologo).

18.1 - Comunità di preghiera

§ I. La Fraternita è luogo di preghiera, espressione di comunione con Dio e di comunione fraterna.

§ II. In ogni incontro di Fraternita si dà spazio alla preghiera liturgica e/o alla recita del Rosario in comunione con la Chiesa e con l'Ordine.

§ III. Secondo la tradizione dell'Ordine, le Fraternite esprimono la carità del suffragio verso i confratelli e le consorelle defunti:

1°. partecipando al rito delle esequie o a una S. Messa in suffragio di un confratello o di una consorella della propria Fraternita;

2°. partecipando a una Santa Messa in suffragio di genitori, familiari, benefattori e defunti della Famiglia Domenicana, possibilmente in modo comunitario e in corrispondenza o in prossimità dei tre anniversari (7 febbraio: genitori e familiari defunti, 5 settembre: benefattori e collaboratori defunti; 8 novembre: defunti della Famiglia Domenicana).

18.2 - Comunità di studio

§ I. Lo studio (soprattutto della Sacra Scrittura, dei Documenti del Magistero, dell'Ordine e della teologia, con privilegiato riferimento al tomismo e ai teologi dell'Ordine) e la conoscenza approfondita della realtà sono per tutti i domenicani la base di un progresso spirituale, individuale e comunitario.

§ II. In ogni Fraternita si organizza, ove possibile, una biblioteca aggiornata, fornita di opere e di riviste

riguardanti prevalentemente la Sacra Scrittura, la storia e la spiritualità dell'Ordine e il carisma proprio delle F.L.D..

18.3 - Comunità di predicazione

§ I. Nel linguaggio di San Domenico «predicare» significa parlare di Dio: la Fraternita è quindi il luogo che prepara a parlare di Dio da apostolo di Cristo, dovunque³⁵.

§ II. In particolare la Fraternita nel suo insieme, o per mezzo dei suoi singoli membri, porta al mondo contemporaneo l'annuncio del Vangelo e della speranza, anche tramite gli attuali mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, TV, Internet, cinema, ecc.).

Per fare dichiarazioni pubbliche in nome di una Fraternita il laico deve chiedere autorizzazione al proprio Presidente o - se le dichiarazioni si riferiscono al Laicato domenicano in senso lato - al Presidente provinciale.

18.4 - Comunità di servizio

È bene che la Fraternita tenga presente che la pratica di opere di misericordia spirituale e corporale e la disponibilità al servizio fanno parte integrante della vocazione comunitaria sia quando sono svolte dai singoli membri sia quando sono svolte dalla Fraternita nel suo insieme.

Art. 19 - Cura degli infermi nella Fraternita

La Fraternita ha particolare cura per i confratelli e per le consorelle ammalati. Questi ultimi sostengono l'impegno apostolico dell'intera Famiglia Domenicana con la preghiera e con l'offerta della propria sofferenza al Signore.

Art. 20 - Incontri di Fraternita

Gli incontri di Fraternita sono occasioni privilegiate per incrementare la comunione tra i suoi membri. Non c'è un limite per il numero degli incontri di una Fraternita nell'arco di un mese, ma è bene che essa si incontri almeno una volta al mese per attuare la formazione e programmare le attività apostoliche.

³⁵San Domenico "voleva i suoi frati sempre intenti allo studio e alla preghiera - parlando con Dio - o alla predicazione - parlando di Dio -" (Processo di canonizzazione, n. 32, 41).

Art. 21 - Partecipazione agli incontri di Fraternita

§ I. La Professione (o Promessa) rende membri di una comunità, pertanto è bene che tutti partecipino attivamente e con regolarità agli incontri della propria Fraternita.

§ II. Chi, per seri motivi, non può intervenire, deve giustificare la propria assenza al Presidente di Fraternita.

§ III. Il Presidente contatta i confratelli e le consorelle che abitualmente non frequentano gli incontri e ne sollecita la partecipazione.

Art. 22 - Svolgimento degli incontri

§ I. All'inizio dell'anno sociale il Consiglio di Fraternita redige il programma annuale degli incontri.

§ II. Gli incontri di Fraternita si svolgono di norma sotto la guida del Presidente.

§ III. È compito del Presidente e dell'Assistente religioso organizzare ulteriori momenti di vita comunitaria.

Per le giornate di ritiro, di aggiornamento e per gli esercizi spirituali, onde evitare concomitanze, si tengano presenti quelli già organizzati dal Consiglio provinciale delle F.L.D. o dalla Provincia dei frati.

§ IV. Mentre di regola gli incontri di Fraternita, le riunioni del Consiglio e le Assemblee a livello sia locale che provinciale **si svolgono con presenza fisica**, potranno tenersi - se necessario - anche da remoto o in forma mista. In occasione delle votazioni dovrà comunque essere garantito il rispetto delle procedure prescritte.

La professione viene emessa sempre con la presenza fisica.

Art. 23 - Archivio di Fraternita

§ I. Ogni Fraternita custodisce accuratamente nel proprio archivio i documenti e i registri inerenti alla vita della Fraternita stessa.

§ II. I principali registri sono:

1°. il **Registro di Fraternita**, sul quale sono trascritti i dati anagrafici civili (data e luogo di nascita) e domenicani (Ammissione, Accoglienza, Professione (o Promessa) temporanea e perpetua, incarichi di Fraternita, Provinciali, Nazionali, ecc.). Su questo registro i neoprofessi trascrivono le

dichiarazioni dell'avvenuta Professione (o Promessa) temporanea o perpetua (D.p. n. 10, § V);

2° il **Registro dei Consigli**, sul quale sono scritti i verbali delle riunioni di Consiglio, firmati dal Presidente di Fraternita e dal Segretario;

3° il **Registro degli incontri**, sul quale è annotato sinteticamente lo svolgimento di ogni incontro di Fraternita;

4° il **Registro di cassa**, sul quale sono scritte le annotazioni contabili.

Gli eventi più importanti della Fraternita possono essere riportati o nel registro degli incontri o nel registro del Consiglio.

§ III. Il Segretario di Fraternita fornirà alla Segreteria del Consiglio provinciale delle F.L.D. i dati relativi ai laici della propria Fraternita (data di nascita, data della professione perpetua) preferibilmente in formato digitale. Questi dati saranno depositati nell'apposita sezione dell'Archivio di Provincia dei frati.

IV - GOVERNO LOCALE

Art. 24 - Struttura organizzativa della Fraternita

La F.L.D. è parte dell'Ordine domenicano, ed è soggetta alla giurisdizione di una Provincia.

Sono responsabili della Fraternita laica domenicana:

1° l'Assemblea

2° il Consiglio

3° il Presidente

4° il Vicepresidente

5° il Maestro di formazione

6° l'Assistente religioso

7° il Segretario

8° il Tesoriere

Art. 25 - Assemblea di Fraternita

§ I. L'Assemblea della Fraternita è composta da tutti i professi. È suo compito collaborare con il Presidente, dando il proprio parere sulle decisioni più importanti.

§ II. L'Assemblea elettiva è composta da tutti i professi,

esclusi i membri privati della voce attiva e passiva e ha il compito di eleggere il Presidente e il Consiglio.

Art. 26 - Consiglio di Fraternita

§ I. Il Consiglio è l'organo collegiale di governo della Fraternita e dura in carica quattro anni.

§ II. Fanno parte del Consiglio, oltre al Presidente, almeno tre consiglieri eletti dall'Assemblea. Venendo a mancare uno dei consiglieri, gli subentra il primo dei non eletti. Sono consiglieri *ex officio* il Maestro di formazione, il Segretario, il Tesoriere.

§ III. In Fraternite piccole l'Assemblea, considerato il numero limitato dei suoi componenti, può decidere di non costituire il Consiglio, ma di attribuirsi anche tutte le competenze di tale Organo.

§ IV. Il Consiglio è convocato dal Presidente, udito l'Assistente religioso, con sufficiente preavviso e un'adeguata notifica dell'Ordine del giorno. Si riunisce almeno tre volte all'anno per la programmazione, la verifica intermedia e finale, e tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di assenza prolungata del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente.

§ V. Il Consiglio di Fraternita ha il compito di:

1° dare il proprio consenso per l'istituzione del Vicepresidente, del Segretario, del Maestro di formazione e del Tesoriere, su proposta del Presidente;

2° dare il proprio consenso per l'ammissione dei candidati alla Professione (o Promessa) temporanea e perpetua;

3° accogliere le indicazioni del Consiglio provinciale;

4° deliberare sulle questioni che riguardano la vita interna e apostolica della Fraternita stessa, nonché la sua buona amministrazione;

5° proporre e organizzare le iniziative della Fraternita;

6° programmare gli incontri di formazione iniziale e permanente, tenendo conto del progetto formativo provinciale;

7° nominare tra tutti i professi il Delegato della Fraternita per l'Assemblea Provinciale elettiva (D.p., n. 42);

8° approvare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

§ VI. Per le decisioni più importanti è bene che il Consiglio si attenga, per quanto possibile, al parere espresso dall'Assemblea.

§ VII. Il Consigliere, che non abbia partecipato agli incontri di Fraternita per un anno senza giustificati motivi, decade dal proprio ufficio e perde voce attiva e passiva.

Preso atto di questa assenza prolungata, il Consiglio lo dichiara decaduto.

Il primo dei non eletti gli subentra come nuovo membro del Consiglio.

Lo stesso dicasi in caso di decesso di un Consigliere.

Art. 27 - Presidente di Fraternita

§ I. Alla guida della Fraternita è preposto/a il Presidente, un/a confratello/consorella, eletto/a dall'Assemblea (Regola, n. 21 b), che abbia emesso la Professione (o Promessa) perpetua e che sia idoneo/a ad esercitare tale ufficio.

In casi particolari può essere eletto/a un/a confratello/consorella che abbia emesso almeno da due anni la Professione (Promessa) temporanea. In questo caso il Priore provinciale, consultati il Presidente e il Promotore provinciali, può concedere la dispensa³⁶.

§ II. Il Presidente di Fraternita entra in carica solo dopo la conferma per iscritto del Presidente provinciale e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile solo per un secondo quadriennio consecutivo.

§ III. I compiti del Presidente di Fraternita sono:

1° convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Fraternita;

2° guidare e promuovere, unitamente al Consiglio, la Fraternita nelle sue molteplici attività;

3° preparare e guidare gli incontri periodici della Fraternita, in collaborazione con il Maestro di formazione e l'Assistente religioso;

4° affidare ai confratelli o alle consorelle specifiche mansioni temporanee;

³⁶D.G. 13, § II - Una dispensa richiede sempre una causa giusta e ragionevole.

5°. avere cura delle relazioni pubbliche, mantenendo contatti con la Chiesa locale, con le associazioni religiose e con gli organismi sociali;

6°. mantenere i contatti con il Presidente provinciale e trasmettere alla Fraternita le comunicazioni del Consiglio provinciale.

§ IV. Per le decisioni più importanti, il Presidente di Fraternita consulta preventivamente l'Assemblea.

§ V. Il Presidente di Fraternita, che per malattia o per altra causa non possa esercitare il proprio ufficio per un periodo superiore ai sei mesi, rinuncia formalmente al proprio incarico.

Qualora il Presidente non possa o non voglia comunicare per iscritto la propria rinuncia, il Vicepresidente, ascoltato il Consiglio, sottoporrà il caso al Presidente provinciale, che - effettuate le debite valutazioni - potrà incaricare il Vicepresidente di assumere l'incarico di Presidente fino alla conclusione naturale del mandato, oppure di indire e presiedere nuove elezioni. Il Presidente provinciale può comunque presiedere l'Assemblea elettiva.

Art. 28 - Vicepresidente di Fraternita

§ I. Il Vicepresidente è un confratello o una consorella istituito/a tra i Consiglieri dal Presidente con il consenso del Consiglio, espresso con votazione a scrutinio segreto. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

§ II. In caso di assenza occasionale del Presidente, il Vicepresidente ne assume l'ufficio per l'ordinaria amministrazione, con gli stessi diritti e doveri.

§ III. In caso di assenza prolungata (ma non superiore ai sei mesi) del Presidente (D.p. n. 27, §§ III, IV, V), il Vicepresidente ne esercita le funzioni.

§ IV. Qualora il Vicepresidente non possa più svolgere il proprio ufficio, dopo un congruo periodo dall'inizio dell'impedimento, il Presidente, con il consenso del Consiglio, può istituire un nuovo Vicepresidente.

Art. 29 - Maestro di formazione

§ I. Il Maestro di formazione è un confratello o una

consorella, che abbia emesso la Professione (o Promessa) perpetua. È scelto tra i Consiglieri o tra i professi della Fraternita. Fa parte di diritto del Consiglio. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

È istituito dal Presidente con il consenso del Consiglio, espresso con votazione a scrutinio segreto.

§ II. Il Maestro di formazione è un confratello o una consorella che abbia:

1° buona preparazione dottrinale;

2° buona conoscenza dell'Ordine;

3° prudenza nelle relazioni umane;

4° capacità di valutare le persone;

5° sensibilità nei confronti dei problemi dei candidati.

Tale incarico **non** può essere ricoperto dall'Assistente religioso.

In casi eccezionali e previa dispensa del Presidente provinciale, il Presidente può svolgere l'incarico di Maestro di formazione. Il Presidente provinciale, consultato il Consiglio provinciale, stabilirà **i limiti temporali del doppio incarico**.

§ III. Compito precipuo del Maestro di formazione è la cura della formazione dei candidati alla vita domenicana.

Art. 30 - Assistente religioso

§ I. L'Assistente religioso è nominato dal Priore provinciale (Regola, n. 21 c).

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per iscritto. Tuttavia, dopo un massimo di dodici anni, si auspica l'avvicendamento.

§ II. In conformità con l'art. 21 c della Regola, l'Assistente Religioso deve essere un religioso (fratello o sorella) dell'Ordine. Se è impossibile nominare un religioso domenicano come Assistente di una Fraternita, il Priore Provinciale può dispensare da questo requisito e nominare un'altra persona adeguatamente qualificata per assistere i membri in questioni dottrinali, nella vita spirituale e nella tradizione domenicana (D.G.2019, 16 §I).

§ III. Un religioso o chierico che non sia sotto la giurisdizione del Priore provinciale non può essere validamente nominato

come Assistente senza il consenso scritto del suo superiore maggiore. Per un chierico questo consenso è dato dal suo Ordinario (ACG Trogir (2013), 187; Bologna (2016), 345).

L'Assistente **non** può delegare ad altri le proprie funzioni.

§ IV. I compiti dell'Assistente sono:

1°. essere animatore e consigliere spirituale dei membri della Fraternita, nel rispetto dell'autonomia di governo che è propria dei laici (Regola, n. 18);

2°. collaborare con il Presidente di Fraternita e il Maestro di formazione per la formazione permanente della Fraternita, per il suo progresso nella vita evangelica ed apostolica, secondo lo spirito e la missione dell'Ordine di S. Domenico;

3°. presiedere la Liturgia delle Ore e guidare la Fraternita in preghiera;

4°. offrire il proprio contributo al Presidente di Fraternita e al Maestro di formazione per la valutazione dei requisiti dei candidati (D.c., Artt. 9, § I;10, § I) e per la formazione iniziale;

5°. partecipare senza diritto di voto ai consigli e alle assemblee di Fraternita;

6°. mantenere i contatti con la Provincia di appartenenza, informando il Promotore provinciale sull'andamento spirituale della Fraternita.

§ V. L'Assistente svolge i suoi compiti d'intesa con il Presidente della Fraternita e con il Promotore provinciale.

§ VI. L'Assistente religioso **non** può ricoprire l'incarico di Maestro di formazione.

Art. 31 - Segretario

§ I. Il Segretario è un confratello o una consorella istituito/a dal Presidente con il consenso del Consiglio, espresso con votazione a scrutinio segreto, scelto/a tra i Consiglieri o tra i professi della Fraternita. Fa parte del Consiglio. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

§ II. Compiti del Segretario sono:

1°. svolgere le attività di segreteria;

2°. tenere aggiornati i registri di Fraternita;

3°. redigere i verbali e gli atti della Fraternita;

4°. comunicare alla Segreteria provinciale tutte le iniziati-

ve inerenti alla vita della Fraternita, e quanto risulti utile all'aggiornamento dei registri provinciali;

5°. comunicare alla Segreteria provinciale il nominativo della consorella e/o confratello che abbiano emesso professione perpetua;

6°. comunicare alla Segreteria provinciale il nominativo del confratello o della consorella deceduti.

Art. 32 - Tesoriere

§ I. Il Tesoriere è un confratello o una consorella istituito/a dal Presidente con il consenso del Consiglio, espresso con votazione a scrutinio segreto, scelto tra i consiglieri o i professi della Fraternita. Fa parte del Consiglio. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Questo servizio può essere attribuito, come incarico aggiuntivo, al Vicepresidente o al Segretario.

§ II. Compiti del Tesoriere sono:

1°. tenere in ordine il registro di cassa;

2°. redigere i bilanci annuali, preventivi e consuntivi;

3°. curare gli interessi economici della Fraternita.

Art. 33 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO

§ I. Terminato il mandato del Presidente e del Consiglio, il Vicepresidente entro un tempo breve convoca ufficialmente e presiede l'Assemblea dei professi (perpetui e temporanei) per l'elezione con separate votazioni da tenersi in successione nello stesso giorno prima del nuovo Presidente e poi del nuovo Consiglio.

§ II. Possono essere eletti per l'incarico di Presidente solo i professi perpetui o - salvo dispensa concessa dal Priore provinciale - anche i professi temporanei; per l'incarico di Consigliere possono essere eletti sia i professi perpetui sia i professi temporanei.

Nelle Fraternite composte da dieci o più laici i professi perpetui, che si rendono disponibili a prestare il loro servizio sia come Presidente sia come Consigliere, manifestano tale volontà almeno due giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, inviandola per iscritto (posta ordinaria o

e-mail) al Vicepresidente della Fraternita.

§ III. L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti³⁷.

§ IV. L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri, che non può essere inferiore a tre.

§ V. L'Assemblea elegge il Consiglio a scrutinio segreto con successiva, separata votazione e a maggioranza assoluta dei votanti³⁸.

§ VI. Se l'Assemblea elettiva non è convocata entro sei mesi dal termine del mandato, essa viene convocata dal Presidente provinciale d'intesa con il Promotore provinciale.

Il Presidente provinciale può delegare a presiederla in sua vece il Vicepresidente uscente o il Delegato regionale.

§ VII. Il verbale dell'Assemblea elettiva (del Presidente e del Consiglio) viene trasmesso a cura del Vicepresidente uscente al Presidente provinciale, che procederà alla conferma o alla cassazione dell'elezione del Presidente³⁹.

§ VIII. Il Presidente, ricevuta la conferma per iscritto dal Presidente provinciale, convoca il Consiglio per l'istituzione degli incarichi di Fraternita entro un mese.

V. GOVERNO PROVINCIALE

Art. 34 - Responsabili del Governo provinciale

Sono responsabili del Governo provinciale:

1° l'Assemblea della Provincia, che è composta da tutti i Presidenti di Fraternita e da un delegato per ciascuna Fraternita⁴⁰;

2° Il Presidente;

3° Il Consiglio di Provincia;

4° Il Promotore provinciale;

³⁷ v. *Dichiarazioni generali del Maestro dell'Ordine*, Fr. Bruno Cadoré (2019), n.19 - *La maggioranza assoluta è richiesta per l'elezione nel primo o nel secondo scrutinio. Se ci sono stati due scrutini inconcludenti, si deve votare tra i due candidati con il maggior numero di voti o, se ce ne sono più di due, tra i due più anziani nell'Ordine (fa fede la prima promessa nelle Fraternite Laiche). Dopo un terzo scrutinio inconcludente, viene considerato eletto chi è più anziano nell'Ordine (fa fede la prima promessa nelle Fraternite Laiche).*

³⁸ v. nota 37

³⁹ I Modelli dei verbali sono nell'*Appendice* di questo D.p.

⁴⁰ È convocata dal Vicepresidente del Consiglio provinciale delle F.L.D. (v. D.p. n.43, § IV).

- 5°. Il Vicepresidente provinciale con Delega alla Formazione;
- 6°. I Delegati regionali;
- 7°. Il Segretario;
- 8°. Il Tesoriere.

Art. 35 - Presidente provinciale

§ I. Il Presidente provinciale, un confratello o una consorella eletto dall'Assemblea provinciale delle F.L.D. (v. Regola 20 c), garantisce l'autonomia delle Fraternite con le quali mantiene i contatti, direttamente o attraverso i Delegati regionali.

Ha il compito di ascoltare le esigenze delle Fraternite, di condividerne i problemi e di incoraggiarne le attività.

Può visitarle periodicamente, effettuare un confronto sul buon andamento della vita fraterna e verificare la corretta compilazione dei registri.

§ II. Il Presidente provinciale è il punto di riferimento per tutti i Presidenti di Fraternita e spetta a lui tenere i rapporti con il Priore provinciale.

§ III. Il Presidente provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un secondo quadriennio consecutivo.

§ IV. Spetta al Presidente provinciale:

- 1°. informare, unitamente al Promotore provinciale, il Priore provinciale sull'andamento delle Fraternite;
- 2°. convocare e presiedere il Consiglio provinciale delle F.L.D.;
- 3°. proporre la nomina del Vicepresidente, scegliendolo all'interno del Consiglio provinciale eletto;
- 4°. proporre la nomina del Segretario e del Tesoriere, scelti tra i membri eletti del Consiglio provinciale eletto o tra coloro che sono entrati a far parte del Consiglio di Provincia perché nominati dal Presidente o dal Promotore provinciale (art. 36, § III e art. 37 § II);
- 5°. coordinare la Segreteria provinciale;
- 6°. può nominare due Consiglieri al Consiglio provinciale;
- 7°. confermare o cassare le elezioni del Presidente di una Fraternita.

§ V. Nel caso in cui il Presidente provinciale sia impossibilitato a esercitare convenientemente il proprio ufficio e debba

rinunciare a esercitarlo, o nel caso in cui rinunci, ma non possa o non voglia comunicare tale scelta, il Vicepresidente provinciale - dopo aver ascoltato il Consiglio - sottopone il caso al Priore provinciale.

Il Priore provinciale, sentito il Promotore provinciale e il Consiglio, può conferire l'incarico di portare a termine il mandato al Vicepresidente provinciale, dopo averne accertata la disponibilità.

Qualora il Vicepresidente sia impossibilitato ad accettare tale incarico, viene convocata in tempi brevi l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio.

Art. 36 - Consiglio provinciale

§ I. Il Consiglio provinciale delle F.L.D. è l'organo collegiale che regola, anima e coordina la vita di tutte le Fraternite della Provincia. È eletto dall'Assemblea provinciale delle F.L.D. (Regola n. 20 c), rimane in carica quattro anni.

§ II. Consiglio, che per quanto possibile deve essere rappresentativo di tutta la realtà provinciale, è composto da almeno sette membri, di cui

1. uno è il Presidente eletto dall'Assemblea,
2. sei sono rappresentativi della realtà provinciale e sono eletti dall'Assemblea.

Tra questi ultimi, su proposta del Presidente, viene scelto il Vicepresidente.

§ III. Al Consiglio si possono aggiungere altri quattro membri, due nominati dal Presidente e due dal Promotore.

§ IV. I consiglieri devono rendersi disponibili ad ogni convocazione. Dopo l'assenza di un anno, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dal proprio ufficio.

Il Consiglio provinciale ne prende atto e convoca come consigliere il primo dei non eletti.

§ V. Il Consiglio provinciale esercita le seguenti funzioni:

- 1°. emana indicazioni per promuovere e coordinare la vita delle Fraternite;
- 2°. formula un progetto comune di formazione iniziale e di formazione permanente in coerenza con le indicazioni dell'Ordine;
- 3°. propone e organizza iniziative tra le Fraternite della

Provincia d'intesa con il Promotore provinciale (p. es. Esercizi spirituali o Incontri Regionali tra le Fraternite di zona o Convegni di formazione provinciali);

4°. nomina i Delegati (Collaboratori) regionali;

5°. esprime con votazione a scrutinio segreto il proprio parere per la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, proposti dal Presidente;

6°. propone al Priore provinciale una terna di nomi per la nomina del Promotore provinciale (Regola, n. 20 b);

7°. delibera, su proposta del Consiglio di Fraternita, la dimissione di un/a professo/a;

8°. redige e approva il Direttorio provinciale (v. D.G. 2019, n. 8 § III e n. 10, § I), comprendente norme particolari per le Fraternite locali;

9°. approva i propri bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

Su indicazione del Promotore provinciale e del Delegato regionale può inoltre:

10°. sospendere, per gravi cause, il Presidente di Fraternita dal proprio ufficio;

11°. richiedere al Priore provinciale, tramite il Promotore provinciale e con le dovute motivazioni, la sostituzione di un Assistente religioso;

12°. sospendere temporaneamente l'attività di una Fraternita o chiederne la chiusura al Priore provinciale;

13°. attribuire ai consiglieri speciali deleghe.

Art. 37 - Promotore provinciale

§ I. Il Promotore provinciale, nominabile a norma di L.C.O., n. 380, fa le veci del Priore provinciale con tutti i diritti e doveri che questi gli trasmette.

§ II. Il Promotore provinciale:

1°. risponde al Priore provinciale del proprio servizio svolto nelle Fraternite;

2°. anima e segue da vicino il più possibile le Fraternite;

3°. promuove incontri di studio e di spiritualità, ritiri, esercizi spirituali, ecc., a livello provinciale, d'intesa con il Consiglio provinciale delle F.L.D;

4°. partecipa al Consiglio provinciale, senza voce attiva e

passiva;

5° può nominare due consiglieri al Consiglio provinciale;

6° può avvalersi – in accordo col Priore provinciale - della collaborazione di confratelli religiosi.

Art. 38 - Il Vicepresidente con Delega alla formazione

§ I. Il Vicepresidente è un confratello o una consorella scelto tra i Consiglieri su proposta del Presidente provinciale e votato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto.

§ II. Compiti del Vicepresidente sono:

1° sostituire il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento;

2° convocare l'Assemblea elettiva;

3° rielaborare il progetto di formazione iniziale e permanentemente approvato dal Consiglio provinciale;

4° trasmettere alle Fraternite tale progetto di formazione iniziale e permanente;

5° coordinare l'attività dei Maestri di formazione, promuovendo incontri tra Fraternite di zona e incontri Regionali, onde facilitare lo svolgimento del programma formativo deliberato dal Consiglio.

§ III. In caso di assenza occasionale del Presidente, il Vicepresidente ne assume l'ufficio per l'ordinaria amministrazione, con gli stessi diritti e doveri. In caso di assenza prolungata, ma non superiore ai sei mesi, il Vicepresidente esercita le stesse facoltà riservate al Presidente provinciale.

§ IV. Qualora il Vicepresidente non possa più svolgere il suo ufficio, dopo un congruo periodo dall'inizio dell'impedimento, il Presidente provinciale propone al Consiglio un nuovo Vicepresidente.

§ V. Il Vicepresidente può svolgere altre funzioni su mandato del Presidente e del Consiglio provinciali.

Art. 39 - Segretario del Consiglio provinciale

§ I. Il Segretario è un confratello o una consorella, scelto tra i laici professi, istituito/a dal Presidente provinciale, con il consenso del Consiglio provinciale, espresso con votazione

a scrutinio segreto. Fa parte del Consiglio. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

§ II. Compiti del Segretario sono:

- 1°. redigere i verbali dei consigli;
- 2°. inviarne copia ad ogni consigliere;
- 3°. curare gli atti della Segreteria provinciale;
- 4°. provvedere all'archiviazione dei documenti.

§ III. Il Segretario può svolgere altre funzioni su mandato del Presidente e del Consiglio provinciali.

Art.40 - Tesoriere del Consiglio provinciale

§ I. Il Tesoriere è un confratello o una consorella, scelto tra i laici professi, istituito/a dal Presidente provinciale, con il consenso del Consiglio provinciale, espresso con votazione a scrutinio segreto. Fa parte del Consiglio. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

§ II. Compiti del Tesoriere sono:

- 1°. curare la gestione economica del Consiglio stesso;
- 2°. tenere in ordine i registri contabili;
- 3°. redigere i bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

§ III. Il Tesoriere può svolgere altre funzioni su mandato del Presidente e del Consiglio provinciali.

Art.41 - Delegati (Collaboratori) regionali

§ I. In ogni Regione c'è un Delegato regionale, nominato dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente.

§ II. Il Delegato regionale, sotto la guida del Presidente e del Promotore provinciali:

- 1°. assume funzioni di coordinamento, di promozione e di attuazione delle linee programmatiche del Consiglio provinciale;
- 2°. collabora in modo capillare alla crescita delle Fraternite;
- 3°. si impegna nella parte organizzativa degli incontri Regionali in collaborazione con i Presidenti delle Fraternite;
- 4°. sottopone all'esame e alla decisione del Consiglio provinciale tutti i casi controversi relativi alle Fraternite.

§ III. Il Delegato regionale può svolgere altre funzioni su mandato del Presidente e del Consiglio provinciali.

Art.42 - ELEZIONI PROVINCIALI

§ I. Composizione dell'Assemblea provinciale elettiva.

Tale Assemblea è composta da tutti i Presidenti di Fraternita e da un delegato per ciascuna Fraternita.

§ II. Convocazione dell'Assemblea provinciale elettiva.

L'Assemblea provinciale elettiva è convocata dal Vicepresidente del Consiglio provinciale delle F.L.D. d'intesa col Promotore provinciale. La data di convocazione deve essere fissata entro e non oltre sei mesi dal compimento del mandato del Presidente e del Consiglio uscenti. Scaduti tali termini, sarà convocata direttamente dal Priore provinciale.

§ III. Laici professi eleggibili.

Sono eleggibili tutti i **professi perpetui, anche se non presenti all'Assemblea**, per non più di due mandati consecutivi.

I laici professi perpetui, che si rendono disponibili a prestare il loro servizio a livello Provinciale, sia come Presidente sia come Consigliere, manifestano tale volontà almeno due giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, inviandola per iscritto (posta ordinaria o e-mail) al Vicepresidente provinciale.

§ IV. Compito dell'Assemblea elettiva.

Compito dell'Assemblea elettiva è quello di eleggere - con separate votazioni da tenersi in successione nello stesso giorno - il nuovo Presidente provinciale e, quindi, i Consiglieri provinciali.

Il diritto di voto **non** può essere delegato, salvo il caso in cui il Presidente di Fraternita, assente per giustificati motivi, deleghi il suo Vice.

§ V. - Modalità delle elezioni

Il Presidente provinciale e i Consiglieri provinciali sono eletti a scrutinio segreto e con la **maggioranza assoluta dei votanti**⁴¹.

§ VI. Il Vicepresidente uscente presiede l'Assemblea provinciale elettiva, la quale nomina un segretario e due scrutatori per l'espletamento delle operazioni di voto e procede all'elezione del Presidente e quindi con successiva, separata votazione all'elezione dei Consiglieri.

§ VII. Il Presidente eletto deve essere confermato per iscritto dal Priore provinciale.

⁴¹ v. nota 37

Art. 43 - Fondazione di nuove Fraternite

§ I. Quando un gruppo di laici/laiche in numero non inferiore a sette richiede la fondazione di una nuova Fraternita da collocarsi a una certa distanza dalle sede di altre Fraternite, il Presidente provinciale, d'intesa con il Promotore provinciale, nomina un Delegato che accompagni il gruppo di aspiranti nel cammino di discernimento.

Il Delegato:

1°. inizia per un periodo di almeno sei mesi i candidati alla proposta di vita indicata da San Domenico e agli impegni personali e comunitari che essa richiede;

2°. verifica i requisiti dei candidati (D.N., art. 5);

3°. accerta la loro consapevolezza del ruolo dei laici nella Chiesa.

§ II. È auspicabile che in questo periodo il gruppo degli aspiranti prenda contatto con una F.L.D. per fare esperienza concreta della realtà del Laicato domenicano.

§ III. Concluso il periodo di almeno sei mesi di iniziazione, il Presidente, udito Consiglio provinciale delle F.L.D., chiede al Priore provinciale di erigere la nuova Fraternita (Regola, n.20 a).

§ IV. Il consenso del Vescovo diocesano per erigere un convento dell'Ordine vale anche per l'erezione di una nuova Fraternita con sede in quel convento del luogo (cfr. can. 312, § 2 e 611,2°).

§ V. Per fondare una nuova Fraternita in altre località è necessaria l'autorizzazione del Vescovo Diocesano su richiesta del Priore provinciale.

§ VI. Eretta la nuova Fraternita, i candidati presentano per iscritto domanda di Ammissione al Presidente provinciale, che - insieme con il Promotore provinciale - provvede al rito dell'Accoglienza.

§ VII. Il Presidente provinciale, o il suo Delegato, cura la formazione iniziale fino all'emissione della Promessa perpetua.

Concluso l'anno di Accoglienza, i candidati ritenuti idonei dal Delegato alla formazione, dal Presidente e dal Promotore provinciali, presentano per iscritto al Consiglio pro-

vinciale delle F.L.D. la domanda di emettere la Promessa temporanea e la emettono nelle mani del Presidente provinciale.

§ VIII. Il Delegato alla formazione del Presidente provinciale svolge le funzioni di Presidente e di Maestro di formazione della nuova Fraternita fino all'emissione della Promessa perpetua dei professi temporanei.

§ IX. Al termine del triennio di Promessa temporanea, i candidati ritenuti idonei dal Delegato alla formazione, dal Presidente e dal Promotore provinciali fanno richiesta scritta al Presidente provinciale di emettere la Promessa perpetua e la emettono nelle mani del Presidente provinciale.

§ X. Dopo la Professione (Promessa) perpetua viene costituita l'Assemblea di Fraternita e si procede all'elezione del Presidente e del Consiglio.

Da quel momento la nuova Fraternita gode della propria autonomia.

APPENDICE

Traduzione conoscitiva in italiano del Decreto

NOS
FR. BRUNO CADORÉ OP
TOTIUS ORDINIS PRÆDICATORUM
HUMILIS MAGISTER ET SERVUS

REGOLA DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO E DICHIARAZIONI GENERALI

Sono passati più di trent'anni dall'approvazione definitiva della nuova Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico da parte della Sacra Congregazione per gli Istituti Religiosi e Secolari il 15 gennaio 1987 (Prot. N. 27-1-87), e dalla sua promulgazione da parte del Maestro dell'Ordine, fr. Damian BYRNE, il 28 gennaio 1987.

La Regola era stata integrata nei decenni successivi da una serie di Dichiarazioni Generali promulgate il 16 febbraio 1987 da fr. Damian BYRNE e da vari interventi dei Capitoli generali e dei Maestri dell'Ordine. Le più importanti sono le Dichiarazioni Generali promulgate il 15 novembre 2007 da fr. Carlos Alfonso AZPIROZ COSTA, dopo il Congresso Internazionale delle Fraternite Laiche di San Domenico di Buenos Aires del marzo dello stesso anno.

È risultato evidente sia al Consiglio Internazionale delle Fraternite Laiche Domenicane sia al Congresso Internazionale della Fraternite Laiche, riunitosi a Fatima nell'ottobre 2018, che con il passare del tempo erano necessari alcuni piccoli aggiustamenti alla Regola, e alcuni ulteriori chiarimenti, per rispondere alle esigenze delle Fraternite nel mondo.

Pertanto, ascoltato il Consiglio Internazionale e il Congresso delle Fraternite Laiche; ricevuta il 28 gennaio 2019 l'approvazione alle *modifiche dei numeri 20 (c) e 21 (b) della Regola* da parte della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica (Prot. n. D. 37 -1. /96)

CON LA PRESENTE PROMULGHIAMO
il testo rivisto della Regola delle Fraternite Laiche di San
Domenico.

PROMULGHIAMO
nel contempo le seguenti *Dichiarazioni Generali* del Mae-
stro dell'Ordine rivedute.

Le nuove Dichiarazioni Generali riordinano inte-
gralmente quelle fatte dai nostri predecessori fr. Damian
Byrne, il 16 febbraio 1987, e fr. Carlos Alfonso Azpiroz Co-
sta, il 15 novembre 2007, e quindi le precedenti Dichiarazioni
sono da considerarsi abrogate ai sensi del canone 20.

Gli *emendamenti alla Regola* e le *nuove Dichiarazioni
Generalis* entrano in vigore il 24 maggio 2019, memoria della
Traslazione del nostro Santo Padre Domenico.

Dato a Roma, presso la nostra Curia Generalizia a Santa
Sabina, il 9 marzo 2019

fr. Bruno Cadoré OP
Magister Ordinis

fr. Jean-Ariel Bauza-Salinas OP
Secretarius Generalis
Prot. n. 73/19/007 Rule

Traduzione conoscitiva in italiano

DICHIARAZIONI GENERALI 2019

Le Fraternite laiche di San Domenico

1. - § I - I laici di San Domenico sono quei fedeli che, battezzati nella Chiesa cattolica o ricevuti in essa, confermati e in piena comunione di fede, sacramenti e governo ecclesiastico, sono chiamati con una speciale vocazione a progredire nel modo di vivere cristiano e per animare le cose temporali attraverso il carisma di San Domenico.

§ II - Per essere incorporati nell'Ordine dei Predicatori nella cui missione apostolica partecipano pienamente, i Laici di San Domenico fanno la promessa secondo la formula prevista dalla Regola. L'ingresso al ramo laico dell'Ordine, chiamato Fraternite Laiche di San Domenico, soggetto al Maestro e agli altri Superiori Maggiori dell'Ordine, è determinato solo con questa promessa⁴².

Altri gruppi di Laici domenicani

2. - § I - Oltre alle Fraternite Laiche di San Domenico, ci sono Fraternite Sacerdotali e altre Associazioni e Confraternite, governate da propri Statuti legittimamente approvati dall'autorità competente e da vari titoli annessi alla Famiglia Domenicana.

§ II - Queste associazioni e fraternite costituiscono una grande e variegata ricchezza per la Chiesa e la famiglia domenicana e devono essere molto apprezzate da tutti i membri delle Fraternite Laiche.

§ III - La formula della promessa contenuta nella Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico approvata dalla Santa Sede non deve essere utilizzata da altri gruppi aggregati in alcun modo alla Famiglia domenicana, a meno che il Maestro dell'Ordine non consenta espressamente il contrario⁴³.

⁴² C.A. AZPIROZ COSTA, *Dichiarazioni Generali circa la Regola della Fraternite Laiche di San Domenico*, 15-xi-2007 (di seguito DG2007), I § 1. Queste note non fanno parte delle Dichiarazioni generali promulgate, ma indicano la fonte di ogni dichiarazione.

⁴³ D. BYRNE, *Declarationes generales regulæ fraternitatum laicalium Sancti Dominici*, 16-II-1987 (in prosieguo: la DG1987), 5; DG2007, I § 2.

La vita delle Fraternite

3. - Il Rosario, con il quale la mente è elevata fino alla contemplazione intima dei misteri di Cristo attraverso la Beata Vergine Maria, è una devozione tradizionale dell'Ordine; perciò è raccomandata la sua recita quotidiana dai fratelli e sorelle delle Fraternite Laiche di San Domenico⁴⁴.

Apostolato delle Fraternite

4. - I membri delle Fraternite devono sempre rendere un'autentica testimonianza della misericordia di Cristo, in comunione con la Chiesa e l'Ordine (cfr Regola, 5-7). Per fare dichiarazioni pubbliche in nome di una Fraternita, o dei Laici Domenicani in senso lato, devono richiedere l'autorizzazione dell'autorità competente in conformità con il Direttorio.

Ammissione alle Fraternite

5. - I Laici di San Domenico sono sempre ascritti ad una Fraternita, ove possibile quella del proprio domicilio canonico o quasi-domiciliare, o almeno sono posti in contatto stabile con un membro del Consiglio provinciale o vicariato dei laici⁴⁵.

6. - § I. - La promessa perpetua è preceduta da almeno un anno di accoglienza iniziale e da tre anni di promessa temporanea, documentata nei registri tenuti a questo scopo dalla Fraternita locale o dall'archivio provinciale⁴⁶.
§II. - Uncandidato che ha ricevuto una formazione equivalente nel Movimento Giovanile Domenicano Internazionale può essere dispensato da una parte della formazione iniziale dal Presidente della Fraternita con il consenso del Consiglio. In questo caso, almeno un anno di promessa temporanea deve precedere la promessa perpetua⁴⁷.

7. - I fedeli che vivono in situazioni particolari a causa delle quali, nel giudizio del Consiglio della Fraternita, non è

⁴⁴DG1987, 7.

⁴⁵DG2007, I § 3

⁴⁶Proposta del Congresso del 2018

⁴⁷DG2007, I § 4

prudente che siano ammessi alla promessa, possono comunque partecipare alla vita della Fraternita e alla sua formazione permanente, nella sequela di Cristo attraverso il carisma domenicano, senza pregiudizio per la disciplina e il Magistero della Chiesa⁴⁸.

La legge che regola le Fraternite

8. - § I - La Regola con cui sono governate le Fraternite Laiche di San Domenico è la legge fondamentale per le Fraternite Laiche di tutto il mondo.

§ II - Le presenti Dichiarazioni Generali promulgate dal Maestro dell'Ordine sono estensioni, spiegazioni e interpretazioni della Regola.

§ III - I Direttori Provinciali e Nazionali, preparati dalle Fraternite stesse e approvate dal Maestro dell'Ordine, sono norme particolari per le Fraternite locali e per la loro collaborazione a livello provinciale e nazionale⁴⁹.

9. - Affinché i fratelli e le sorelle delle Fraternite Laiche possano adempiere ai loro doveri "non come schiavi sotto la legge, ma costituiti come persone libere sotto la grazia" (Sant'Agostino, *Regola* 8, cfr. Rom 6,14), dichiariamo che le trasgressioni contro la Regola non costituiscono in quanto tali una colpa morale⁵⁰.

10. - § I - Il testo del Direttorio provinciale deve essere approvato dal Consiglio Provinciale dei Laici. Viene inviato al Priore Provinciale, che lo trasmette, insieme alla sua opinione e a quella del suo Consiglio, per approvazione al Maestro dell'Ordine.

§ II - Nell'approvare il Direttorio provinciale, il Maestro dell'Ordine può anche emendare norme particolari.

§ III - Il Direttorio provinciale approvato è promulgato dal Priore provinciale⁵¹.

⁴⁸ DDG2007, I § 4

⁴⁹ DG1987, 1

⁵⁰ DG1987, 2

⁵¹ DG1987, 1; DG2007, II § 1

11. - A meno che non sia previsto dal Direttorio Nazionale, il Direttorio Provinciale deve stabilire:

1° le condizioni per l'ammissione a una Fraternita;

2° il tempo di prova e di professione della promessa, fatto salvo il n. 6 precedente;

3° la frequenza dei Sacramenti e le preghiere che i fratelli e le sorelle delle Fraternite Laiche devono elevare a Dio;

4° la frequenza degli incontri delle Fraternite e la forma della loro celebrazione, nonché la frequenza dei ritiri spirituali;

5° la costituzione interna di ciascuna Fraternita e delle Fraternite della Provincia nel suo complesso;

6° il modo di procedere per l'elezione agli incarichi, fatte salve le norme della Regola e queste Dichiarazioni;

7° le modalità e i limiti della dispensa, fatto salvo il n. 13 seguente;

8° suffragi per i fratelli e le sorelle defunti delle Fraternite Laiche e per tutto l'Ordine⁵².

12. - § I - Nel caso in cui diverse Province siano presenti nel territorio di una singola nazione, potrebbe esserci anche un Direttorio Nazionale. Il Direttorio nazionale fornisce norme per le strutture nazionali dei Laici di San Domenico. Può anche fornire norme per Province e Fraternite, sebbene un Direttorio Provinciale possa derogare alle norme del Direttorio Nazionale.

§ II - Il testo del Direttorio Nazionale deve essere approvato dai Consigli Provinciali dei Laici delle Province interessate. Deve essere trasmesso al Maestro dell'Ordine per l'approvazione insieme alle opinioni dei Priori Provinciali interessati e dei loro Consigli.

§ III - Nell'approvare il Direttorio Nazionale, il Maestro dell'Ordine può anche emendare norme particolari.

§ IV - Il Direttorio Nazionale approvato è promulgato dal Presidente del Comitato Nazionale dei Priori Provinciali, se ce n'è uno, oppure dal Maestro dell'Ordine⁵³.

⁵² DDG1987, 6

⁵³ DG1987, 1; DG2007, II § 1

13. - § I - I Superiori dell'Ordine e i Presidenti delle Fraternite non hanno l'autorità di dispensare dalla legge divina o dalla legge universale della Chiesa.

§ II - Una dispensa richiede sempre una causa giusta e ragionevole (vedi can. 90 § 1). Le norme che definiscono elementi essenzialmente costitutivi di un istituto o di un atto non sono soggette alla dispensa (cfr. canone 86).

§ III - Solo il Maestro dell'Ordine può dispensare tutti i Laici Domenicani da una norma della Regola.

§ IV - Il Priore Provinciale può dispensare singole Fraternite da una norma della Regola o del Direttorio, anche senza limiti di tempo.

§ V - Il Presidente della Fraternita può legittimamente dispensare da una norma della Regola o del Direttorio nei singoli casi e per un tempo determinato⁵⁴.

14. - Il Priore Provinciale ha il potere di sanare gli atti invalidi della Fraternita, in particolare per quanto riguarda l'ammissione alla promessa⁵⁵.

Governo della Fraternita

15. - § I - A meno che il Direttorio non decida diversamente, il Presidente e il Consiglio della Fraternita sono eletti dai membri di quella Fraternita che hanno fatto almeno la promessa temporanea.

§ II - Per essere eletto Presidente, un membro deve aver fatto la promessa perpetua.

16. - § I - In conformità con l'art. 21 (c) della Regola, l'Assistente Religioso deve essere un religioso ("fratello o sorella") dell'Ordine. Se è impossibile nominare un religioso domenicano adatto come Assistente di una fraternita, il Priore Provinciale può dispensare da questo requisito e nominare un'altra persona adeguatamente qualificata per assistere i membri in questioni dottrinali e la vita spirituale nella tradizione domenicana.⁵⁶

⁵⁴ DDG2007, III

⁵⁵ DG1987, 4

§ II - Un religioso o chierico che non è sotto la giurisdizione del Priore provinciale non può essere validamente nominato come assistente senza il consenso scritto del suo superiore maggiore. Per un chierico questo consenso è dato dal suo Ordinario⁵⁷.

Governo delle Fraternite nella Provincia

17. - § I - Il Direttorio determina il modo di eleggere il Presidente Provinciale e il Consiglio Provinciale dei Laici.

§ II - Per essere eletto Presidente Provinciale, un membro deve aver fatto la promessa perpetua.

18. - § I - In conformità con l'art. 20 (b) della Regola, il Promotore Provinciale deve essere un religioso ("fratello o sorella") dell'Ordine. La dispensa da questo requisito è riservata al Maestro dell'Ordine.

§ II - Colui che non è sotto la giurisdizione del Priore provinciale non può validamente essere nominato Promotore Provinciale senza il consenso scritto del suo superiore maggiore e un accordo firmato tra il Priore Provinciale e il Promotore⁵⁸.

§ III - Il mandato del Promotore Provinciale è di quattro anni. Lui o lei non può servire per più di due termini consecutivi.

§ IV - Sebbene il Promotore Provinciale abbia il pieno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio Provinciale Laicale, non gode di voce attiva o passiva in alcun organo delle Fraternite Laiche⁵⁹.

Elezioni

19. - § I - Eccetto dove queste Dichiarazioni o il Direttorio fanno altre disposizioni, le elezioni tra i Laici di San Domenico avvengono in conformità con cann. 119, 1° e 164-183.

§ II - A meno che il Direttorio non decida diversamente, ci possono essere fino a tre scrutini in un'elezione. La

⁵⁶ DG2007, V

⁵⁷ ACG Troghir (2013), 187; Bologna (2016), 345

⁵⁸ DG2007, IV § 2

⁵⁹ DG2007, IV § 3.

maggioranza assoluta è richiesta per l'elezione nel primo o nel secondo scrutinio.

Se ci sono stati due scrutini inconcludenti, si deve votare tra i due candidati con il maggior numero di voti o, se ce ne sono più di due, tra i due più anziani nell'Ordine (fa fede la prima promessa nelle Fraternite Laiche). Dopo un terzo scrutinio inconcludente, viene considerato eletto chi è più anziano nell'Ordine (fa fede la prima promessa nelle Fraternite Laiche).

Allontanamento dalle Fraternite Laiche

20. - § I - Alla scadenza della promessa temporanea, se non è rinnovata, un membro è libero di allontanarsi dalle Fraternite Laiche.

§ II - Durante il tempo della promessa temporanea, o dopo aver fatto la promessa perpetua, un membro non deve richiedere un indulto per allontanarsi dalle fraternite laiche, eccetto per una grave ragione soppesata davanti a Dio e con l'assistenza dei suoi confratelli.

In presenza di tale motivo, deve essere presentata una richiesta motivata al Presidente della Fraternita, che deve inoltrarla al Priore Provinciale insieme alla propria opinione e a quella del Consiglio della Fraternita.

§ III - Il Priore Provinciale ha l'autorità per concedere un indulto di allontanamento dalle Fraternite Laiche. Una volta che l'indulto è stato notificato per iscritto al membro in questione, è dispensato dalla promessa e dall'obbligo di osservare la legge particolare delle Fraternite Laiche di San Domenico⁶⁰.

21. - § I - Oltre alle situazioni menzionate nel canone 316 § 1, un membro che ha fatto la promessa temporanea o perpetua può essere dimesso per uno dei seguenti reati:

1° grave violazione della Regola o del Direttorio;

2° causato un grave scandalo pubblico tra i fedeli.

§ II - Nei casi citati in § I, il Presidente della Fraternita è il primo ad avvisare formalmente il membro per iscritto.

⁶⁰DG2007, VI § 1

§ III - Se l'avvertimento non viene ascoltato, il Presidente con il consenso del Consiglio della Fraternita può chiedere al Priore Provinciale di destituire il membro. Nelle situazioni menzionate nel can. 316 § 1 il Presidente deve chiedere al Priore Provinciale di dimettere il membro.

§ IV - Se il Priore Provinciale, avendo concesso al membro l'opportunità di presentare una difesa, valuta la richiesta di dimissioni giustificata, emette un decreto scritto di dimissione.

§ V - Il decreto di dimissione, una volta legittimamente notificato per iscritto al membro, determina la cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla promessa e si estende a tutte le Fraternite Laiche di San Domenico.

§ VI - Il ricorso gerarchico al Maestro dell'Ordine contro un decreto di dimissione è sempre possibile⁶¹.

22. - § I - Un membro che ha ottenuto un indulto di allontanamento dalle Fraternite Laiche e che successivamente cerca di essere reincorporato in qualsiasi Fraternita deve seguire di nuovo il processo di formazione. La promessa perpetua del membro può essere ricevuta solo con il permesso del Priore Provinciale con il consenso del Consiglio della nuova Fraternita del membro. La promessa e l'ammissione di chi tace su un precedente indulto di allontanamento non è valida⁶².

§ II - Chi è stato dimesso dalle Fraternite Laiche, dopo un'attenta valutazione delle sue condizioni di vita e con la certezza di emendamento, può essere riammesso alle stesse condizioni di cui al § I⁶³.

⁶¹ DG2007, VII §§ 1 e 3; can. 316 § 1.

⁶² DG2007, VI § 2.

⁶³ DG2007, VII § 2.

PROCEDURE IN BREVE

Al fine di agevolare l'applicazione di quanto indicato nel presente *Direttorio provinciale*, a mo' di *vademecum* si propongono qui di seguito in modo schematico:

- le procedure da seguire nelle varie tappe del cammino nel Laicato domenicano;
- i testi per i Riti dell'Accoglienza e delle Professioni (o Promesse) temporanea e perpetua;
- una guida per la formula da recitare in occasione dell'anniversario della Professione (o promessa) con il rinnovo comunitario degli impegni;
- il *fac-simile* dell'annotazione nel Registro di Fraternita dall'inizio del periodo di Accoglienza alla Professione (o promessa) di ciascun membro della Fraternita;
- i *fac-simile* dei verbali dell'Assemblea elettiva.

LE TAPPE DEL CAMMINO PER DIVENTARE LAICO DOMENICANO
E PER FAR PARTE DI UNA F.L.D.
**ACCOGLIENZA, FORMAZIONE INIZIALE,
PROFESSIONE o PROMESSA⁶⁴**

0.AMMISSIONE

L'aspirante formula una richiesta al Presidente della F.L.D.

Inizio periodo di ammissione

deve essere ANNOTATO NEL REGISTRO DI F.L.D.

DURA ALMENO 6 MESI.

In questo periodo il Presidente di Fraternita e l'Assistente religioso si accertano delle qualità del candidato mediante colloqui, il Maestro di formazione inizia il candidato alla proposta di vita indicata da San Domenico e agli impegni personali e comunitari che essa richiede

1.ACCOGLIENZA

Trascorso il periodo dell'Ammissione,
il candidato indirizza **PER ISCRITTO**
la **RICHIESTA DI ACCOGLIENZA**
al Presidente di F.L.D. che la sottopone al Consiglio di F.L.D.,
[*DELIBERA A SCRUTINIO SEGRETO*]

SE IL CONSIGLIO APPROVA

Viene stabilita la data del
RITO DI ACCOGLIENZA

Testo secondo l'RDP⁶⁵
[*NELLE MANI DEL PRESIDENTE.
PRESIEDE IL RITO L'ASSISTENTE*]

*Avviene in occasione di un incontro di F.L.D. nella CELEBRAZIONE DI UNA PARTE DELLA
LITURGIA DELLE ORE (Lodi o Vesperi)
o di una PARTICOLARE CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO, nella quale vengano
presentate la natura del cammino di perfezione che si inizia e la vocazione e la missione del nostro
Ordine*

L'ACCOLTO RICEVE LO SCAPOLARE E GLI STATUTI DELLE F.L.D.

IL NOMINATIVO DELL'ACCOLTO E L' INIZIO DEL PERIODO DI FREQUENZA
VANNO TRASCRITTI NEL REGISTRO DI FRATERNITA.
E DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI DAL CANDIDATO E DA DUE TESTIMONI


**IL PERIODO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE INIZIALE DURA ALMENO 1
ANNO (MA NON PIÙ DI 2)**

Durante questo periodo di verifica della vocazione e di formazione iniziale, l'Accolto viene seguito dal **Maestro di formazione** e dall'**Assistente**. In caso di assenza temporanea del Maestro, dal Presidente di F.L.D.

⁶⁴I TESTI DEI RITI DELL' ACCOGLIENZA E DELLA PROFESSIONE TEMPORANEA/PETUA secondo l'RDP sono qui in appendice

⁶⁵Rito della professione domenicana (RDP) promulgato dal Maestro generale, fra Timothy Radcliff edizione tipica, Edizione Domenicana italiana, Napoli 1999 , Parte terza , *Accoglienza e professione nella Fraternite di San Domenico*, cap.I, *Accoglienza dei candidati*, pp. 165-179.


2.PROFESSIONE o PROMESSA TEMPORANEA (abbreviazione = PT)



⁶⁶ *Ibidem*, cap.II, *Rito della professione*, pp.186-193

⁶⁷ Movimento Giovanile Domenicano

3.PROFESSIONE o PROMESSA PERPETUA (abbreviazione = PP)



⁶⁸ *Ibidem*

RITO DELL'ACCOGLIENZA

Il rito dell'Accoglienza deve svolgersi, per quanto è possibile, in una celebrazione comunitaria, ma sempre fuori della Messa.

Può essere opportunamente inserito nella celebrazione di una parte della Liturgia delle Ore - specialmente Lodi o Vespri - oppure in una particolare celebrazione della Parola di Dio, nella quale venga presentata la natura del cammino di perfezione che si inizia e la vocazione e la missione del nostro Ordine.

RITI INIZIALI

Quando si sono riuniti i fedeli, o almeno la *Fraternita* e, se ve ne sono, altri membri della *Famiglia Domenicana*, il *Responsabile laico*, che presiede alla celebrazione, e l'*Assistente religioso* entrano insieme, mentre è opportuno cantare un salmo o un canto adatti alla natura della celebrazione, oppure l'inno delle Lodi o dei Vespri, se il rito è ad essi congiunto.

Terminato il canto, il Celebrante dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti fanno il segno di croce e rispondono:

R. Amen.

Il Celebrante, come breve monizione introduttiva, dice queste parole o altre simili:

Il Signore Gesù, che - nello Spirito Santo - misericordiosamente ci ha chiamati e ora ci ha radunati nel suo nome, manifesti in noi la sua gloriosa presenza.

E come a san Domenico, così anche a noi, doni una carità vera ed efficace, per saper procurare la salvezza nostra e degli altri, come suoi veri discepoli.

INTERROGAZIONE O DOMANDA

Poi il Presidente interroga i candidati:

Fratelli carissimi (Sorelle carissime), che cosa chiedete?

I candidati rispondono tutti insieme:

R. La misericordia di Dio ci ha guidati in mezzo a voi, per far esperienza della vostra vita, per imparare, sull'esempio di San Domenico, di Santa Caterina da Siena e di

quanti ci hanno preceduto, a rendere anzitutto testimonianza della nostra fede fortificati dalla comunione fraterna, a dimostrarci disponibili alle necessità dei nostri contemporanei e a lavorare al servizio della verità. Perciò, considerando assiduamente le specifiche finalità dell'apostolato della Chiesa del nostro tempo, sentendoci mossi a manifestare compassione concreta per ogni forma di umana inquietudine, vi chiediamo di aiutarci ad essere promotori di libertà, di giustizia e di pace.

Il Presidente risponde con queste parole o con altre simili:

Dio misericordioso vi aiuti con la sua grazia, e il divino Maestro vi conceda l'abbondanza del suo Spirito e il conforto della sua pace.

R. Amen.

Allora l'Assistente invita tutti alla preghiera, dicendo:

Preghiamo.

Tutti pregano per qualche istante in silenzio. Poi l'Assistente prosegue:

O Dio, fonte di ogni vocazione, che hai donato alla Chiesa San Domenico come ministro della predicazione del Vangelo: ascolta con bontà le suppliche di questi tuoi servi (di queste tue serve) N.N., che per abbracciare il loro proposito evangelico chiedono di essere incorporati (incorporate) nella nostra famiglia; e fa' che la loro partecipazione alla nostra Fraternita accresca in tutti noi l'amore vicendevole.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA

Quindi si leggono testi adatti della Sacra Scrittura, intercalati da salmi responsoriali. Si possono aggiungere anche altre letture adatte, tratte dai documenti della Chiesa o dell'Ordine.

Dopo le letture il Presidente o l'Assistente, se sembra più opportuno - sulla base dei testi letti tiene una breve allocuzione.

ACCETTAZIONE DEI CANDIDATI

Interrogazioni

Al termine dell'allocuzione, il Presidente invita i candidati ad alzarsi e con queste o simili parole chiede loro di esprimere la loro volontà, scegliendo una o più domande tra le seguenti:

Volete, con ferma intenzione, camminare fedelmente in novità di vita, come uomini evangelici (donne evangeliche) che desiderano procurare la salvezza propria e altrui?

I candidati rispondono tutti insieme:

R. Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Presidente:

Volete abbracciare la vita evangelica mediante la conversione del cuore, secondo il proposito apostolico di San Domenico?

I candidati rispondono tutti insieme:

R. Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Presidente:

Volete dunque far parte della Famiglia Domenicana, per sperimentare la nostra vita nell'osservanza della Regola di san Domenico?

I candidati rispondono tutti insieme:

R. Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Allora il Presidente conferma la loro volontà dicendo:

Il Signore, che ha dato inizio a quest'opera, la porti al suo compimento.

I presenti rispondono:

R. Amen.

Poi l'Assistente si alza e benedice gli scapolari, tenendo le mani giunte:

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che hai voluto rivestirti della nostra condizione umana, noi supplichiamo la tua infinita benevolenza: degnati di benedire questo abito che i nostri padri stabilirono di portare come espressione di innocenza e santità, e fa' che chi lo indosserà meriti di rivestirsi di Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.

R. Amen

IMPOSIZIONE DELLO SCAPOLARE O 'VESTIZIONE'

Poi il Presidente impone ai candidati lo scapolare, dicendo ad alta voce, una volta sola per tutti, queste parole o altre simili:

**Ricevete (Ricevi) quest'abito con il quale siete ammessi (sei ammesso/a) a far parte della Famiglia Domenicana e che esprime il vostro (tuo) inserimento nella nostra Fraternita N.: vi (ti) aiuti la Vergine Maria, Madre di misericordia, a rivestirvi (rivestirti) interiormente di Cristo, manifestandolo vivente in voi (in te), per rendere gloria a Dio e cooperare al bene della Chiesa e di tutti gli uomini.
R. Amen.**

Poi ciascuno s'inginocchia davanti al Presidente e riceve lo scapolare insieme al bacio di pace, segno di accoglienza nell'Ordine e di ammissione nella Fraternita locale.

Al termine della vestizione, l'Assistente asperge i candidati, tutti insieme, con l'acqua benedetta.

Allora il Presidente rivolgendosi ai nuovi confratelli e consorelle dice:

Con il segno di questo scapolare, la nostra Fraternita laica di San Domenico vi accoglie, perché possiate servire con maggior impegno Cristo e la sua Chiesa nello spirito dell'Ordine domenicano.

Per l'attuazione di questo santo proposito io, con l'autorità che mi è stata concessa, vi ammetto alla partecipazione di tutti i beni spirituali dell'intero Ordine di San Domenico.⁶⁹

Poi l'Assistente benedice e consegna ad ogni candidato i segni che possono essere usati in sostituzione dello scapolare (p.es. la medaglietta di san Domenico, la piccola croce o altro distintivo dell'Ordine).

CONSEGNA DELLA REGOLA

Se poi, secondo gli usi locali, si vuole consegnare anche la Regola delle Fraternite di San Domenico, il Presidente dà il libro ad ogni candidato con queste parole o altre simili:

⁶⁹ Per quanto il simbolo dello **scapolare** sia fortemente significativo e di consolidata tradizione, ai laici non è fatto obbligo indossarlo né in occasione del rito della Professione temporanea (quando si riceve la croce domenicana) né insieme ad essa in tutte quelle occasioni in cui è consuetudine portarla.

Ricevi la Regola della nostra famiglia e osservalala fedelmente per diventare più pienamente discepolo di Cristo: sia questa la tua sapienza, falla risplendere davanti agli uomini perché vedano le tue opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.

Il candidato risponde:

R. Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE

Accoglienza fraterna e indizione dell'anno di prova
Poi i novizi vanno a scambiare un segno di pace con ogni membro della Fraternita. Al termine, i novizi ritornano davanti al Presidente che se lo si ritiene opportuno può aggiungere al nome di ognuno un altro nome, di tradizione cristiana, dicendo:
Dal Battesimo il tuo nome è N., nell'Ordine ti chiamerai fra (suor) N.N.

Quindi il Presidente affida i candidati (o le candidate) alla cura di un Maestro (o di una Maestra) e assegna il tempo di prova della durata di un anno, secondo le prescrizioni degli Statuti.

CONCLUSIONE DEL RITO

L'Assistente o il Presidente, se sembra più opportuno – dice la preghiera finale:

Preghiamo.

Ascolta, Signore, le preghiere di questa tua famiglia e per intercessione della beata Vergine Maria, Madre e Patrona del nostro Ordine, infondi la forza della perseveranza in questi tuoi servi (queste tue serve) che desiderano sperimentare la nostra vita.

Fa' che la grazia del Battesimo, che essi (esse) desiderano fortificare con questa loro nuova decisione, maturi in essi (esse) il suo pieno effetto, perché con l'aiuto dello Spirito Santo ricerchino sinceramente la tua volontà e l'adempiano con animo costante. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

R. Egli ha fatto cielo e terra.

L'Assistente può concludere il rito con queste parole o altre simili:

Dio onnipotente vi benedica e vi dia il dono della sapienza che salva.

R. Amen.

Vi nutra con gli insegnamenti della fede e vi faccia perseverare nelle buone opere.

R. Amen.

Diriga i vostri passi e vi apra la strada per la predicazione del vangelo della pace.

R. Amen.

La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

L'Assistente conclude dicendo:

V. Benediciamo il Signore.

R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale (antifona Salve Regina)

RITO DELLA PROFESSIONE o PROMESSA

Il rito della professione, sia temporanea sia perpetua, si svolge in una chiesa dell'Ordine o in quella in cui la Fraternita locale si riunisce ordinariamente, alla presenza della comunità.

È opportuno, inoltre, che il rito si svolga durante la Messa o sia inserito nella celebrazione di una parte della Liturgia delle Ore, specialmente Lodi o Vespri.

RITI INIZIALI

La celebrazione inizia con il canto d'ingresso; alla processione che si muove verso l'altare è bene che partecipino i professandi, rivestiti dello scapolare dell'Ordine e accompagnati dal Responsabile della Fraternita locale e dal Maestro dei novizi.

Giunti in presbiterio e fatta la debita riverenza all'altare, tutti

prendono il posto loro assegnato e la Messa prosegue come al solito.

LITURGIA DELLA PAROLA

Le letture si possono scegliere o dalla Messa del giorno o dalla Sacra Scrittura

PROFESSIONE DI VITA EVANGELICA

INTERROGAZIONE O DOMANDA

Dopo il Vangelo tutti si siedono, mentre i candidati rimangono in piedi davanti all'altare. Allora il Presidente, avvicinandosi, li interroga dicendo:

Che cosa chiedete?

I candidati rispondono tutti insieme:

R. La misericordia di Dio e la vostra.

Il Presidente e tutti i presenti rispondono con queste parole o con altre simili:

Rendiamo grazie a Dio.

OMELIA

INTERROGAZIONI

Terminata l'omelia, i professandi si alzano ed eventualmente accendono dalla fiamma del cero pasquale o dalle candele dell'altare una candela, che terranno accesa in mano fino alla professione offertoriale. Subito il sacerdote chiede ai professandi di manifestare la loro intenzione con queste domande o altre simili.

Sacerdote:

Fratelli carissimi (Sorelle carissime), voi siete già consacrati (consacrate) a Dio mediante il Battesimo: volete essere uniti (unite) più strettamente a lui e alla Chiesa con il nuovo titolo della professione della vita evangelica?

I professandi rispondono tutti insieme:

R. Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Sacerdote:

Volete camminare fedelmente nella novità di vita evangelica secondo il progetto apostolico di San Domenico, come araldi del Vangelo, che seguono le orme del loro Salvatore?

Professandi:

R. Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Sacerdote:

Volete servire Dio e il prossimo, in sintonia con la Chiesa, e, come membri dell'Ordine, partecipare alla sua missione apostolica con la preghiera, lo studio e predicazione, secondo la vostra condizione laicale?

Professandi:

R. Sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Allora il Presidente conferma la loro volontà dicendo:

Il Signore, che ha dato inizio a quest'opera, la porti al suo compimento.

I presenti rispondono:

R. Amen.

INVOCAZIONE DELL'AIUTO DIVINO

Terminate le interrogazioni, si può fare la supplica per i professandi, specialmente se si tratta di una professione perpetua. Tutti si alzano. Il Sacerdote, in piedi, a mani giunte, rivolto all'assemblea dice:

Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre onnipotente perché benedica questi suoi figli, che egli ha chiamato a seguire Cristo con speciale impegno e li confermi nel loro proposito.

Allora il sacerdote invita i presenti alla preghiera, dicendo:

Preghiamo

Tutti pregano in silenzio. Quindi il sacerdote dice:

Guarda con bontà, o Signore, questi tuoi figli (queste tue figlie), che oggi davanti alla Chiesa fanno professione di vita evangelica nella conversione del cuore; e fa' che la grazia battesimale, che essi (esse) desiderano corroborare con questo nuovo impegno si realizzi pienamente in loro, in modo che, fortificati (fortificate) dallo Spirito Santo rendano il debito culto alla tua maestà divina e dilatino il regno di Cristo con apostolico ardore. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

PROFESSIONE

Quindi il Presidente, cui spetta ricevere la professione, va alla sede che gli è stata preparata.

Allora ciascuno dei professandi s'inginocchia davanti al Presidente e fa la professione, usando la formula seguente o una formula sostanzialmente analoga, come è stabilito negli Statuti.

«A onore di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e della Beata Vergine Maria e di San Domenico, io, N.N., davanti a voi N.N, Presidente di questa Fraternita, e N.N., Assistente al posto del Maestro dell'Ordine dei Frati Predicatori, prometto di voler vivere secondo la Regola dei Laici di San Domenico per tre anni (oppure: per tutta la vita)», o parole simili, che manifestino apertamente la sua volontà personale.

Se i professandi sono molti, possono leggere la formula della professione tutti insieme, ciascuno però la conclude con le parole «Prometto di voler vivere ...»

BACIO DELLA PACE E CONSEGNA DEGLI EMBLEMI DELLA PROFESSIONE

Emessa la professione, il solo Presidente ammette i neo professi al bacio di pace, segno di incorporazione all'Ordine e di accoglienza nella Fraternita. Poi essi tornano al loro posto, rimanendo in piedi.

Allora il Presidente dichiara ai professi che con l'incorporazione all'Ordine essi sono ammessi alla partecipazione dei beni spirituali dell'intero Ordine di San Domenico.

Poi, dove è consuetudine, i neo professi si avvicinano al Presidente, che consegna a ciascuno:

- *la croce domenicana con nastro (se Professione triennale)*
- *il libro del Vangelo (se Professione perpetua)*

Ricevi il Vangelo della pace: sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunziarlo fedelmente e divenire così sale della terra e luce del mondo.

Il neoprofesso (la neoprofessa) risponde

R. Amen.

Ricevuta la croce domenicana o il libro del Vangelo, ciascuno torna al proprio posto e vi rimane in piedi. Se i neoprofessi sono molti, o per altra giusta causa, il Presidente consegna loro il Vangelo dopo aver pronunciato ad alta voce, una volta sola per tutti, la formula adattandola al plurale.

CONCLUSIONE DEL RITO DELLA PROFESSIONE

Se richiesto, si dice il Credo.

Il rito della professione si conclude con la Preghiera universale o dei fedeli.

LITURGIA EUCARISTICA

Mentre si esegue il canto di offertorio, i neoprofessi e le neoprofesse si dirigono processionalmente all'altare con le candele accese, che presentano al sacerdote; i ministranti le dispongono in luogo opportuno.

Alcuni neoprofessi possono portare all'altare il pane e il vino per il sacrificio eucaristico ed eventualmente altri doni, secondo gli usi locali.

RITI DI CONCLUSIONE

Terminata l'orazione dopo la comunione, i neoprofessi si recano davanti all'altare e il sacerdote può dare la benedizione come al solito oppure, secondo le circostanze, con le braccia stese su di loro e sul popolo può dire:

Dio, che ispira e porta a compimento ogni santo proposito, vi protegga sempre con la sua grazia, perché possiate vivere fedelmente gli impegni della vostra vocazione.

R. Amen.

Egli vi renda presso tutti i fratelli segno e testimonianza del suo amore.

R. Amen.

E su tutti voi, che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

R. Amen.

Il rito si può concludere con l'antifona Salve Regina

ANNIVERSARIO DELLA PROFESSIONE o PROMESSA

**FAC-SIMILE DI FORMULA DA USARE PER IL RINNOVO
COMUNITARIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
CON LA PROFESSIONE o PROMESSA DI VITA EVANGELICA**

La Fraternita rinnova ogni anno comunitariamente gli impegni assunti da ciascuno con la Professione (o Promessa) perpetua (D.p. n.12).

Il rito si svolge preferibilmente in Chiesa, durante la Messa o nella celebrazione di una parte della Liturgia delle Ore, specialmente Lodi o Vespri. È opportuno che i professi indossino la *croce domenicana* ricevuta in occasione della Promessa temporanea.

RITI INIZIALI

La celebrazione inizia con il canto d'ingresso e vi partecipano tutti i professi. Se il rinnovo della Professione si svolge durante la messa, dopo la LITURGIA DELLA PAROLA i professi della Fraternita RINNOVANO COMUNITARIAMENTE GLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA PROFESSIONE.

INTERROGAZIONE O DOMANDA

Dopo il Vangelo tutti si siedono, mentre i professi rimangono in piedi. Allora il Presidente, avvicinandosi, li interroga dicendo:

Che cosa chiedete?

I professi rispondono tutti insieme:

R. La misericordia di Dio e la vostra.

Il Presidente e tutti i presenti rispondono con queste parole o con altre simili:

Rendiamo grazie a Dio.

OMELIA

INTERROGAZIONI

Terminata l'omelia, i professi si alzano e il Sacerdote li invita a rinnovare la loro professione.

Sacerdote:

Fratelli e Sorelle carissimi, voi siete già consacrati a Dio mediante il Battesimo e vi siete uniti/e più strettamente a lui e alla Chiesa con il titolo della professione della vita evangelica. Con questo rito volete rinnovare la vostra professione?

I professi rispondono tutti insieme:

R. Sì, lo vogliamo, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Sacerdote:

Volete continuare a camminare fedelmente nella novità di vita evangelica secondo il progetto apostolico di San Domenico, come araldi del Vangelo, che seguono le orme del loro Salvatore?

I professi rispondono tutti insieme:

R. Sì, lo vogliamo, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Sacerdote:

Volete servire Dio e il prossimo, in sintonia con la Chiesa, e, come membri dell'Ordine, partecipare alla sua missione apostolica con la preghiera, lo studio e la predicazione, secondo la vostra condizione laicale?

I professi rispondono tutti insieme:

R. Sì, lo vogliamo, con l'aiuto di Dio e il vostro.

Allora il Presidente conferma la loro volontà dicendo:

Il Signore, che ha dato inizio a quest'opera, la porti al suo compimento.

I presenti rispondono:

R. Amen.

INVOCAZIONE DELL'AIUTO DIVINO

Terminate le interrogazioni, si può fare la supplica per i professi. Tutti si alzano. Il Sacerdote, in piedi, a mani giunte, rivolto all'assemblea dice:

Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre onnipotente perché benedica questi suoi figli, che egli ha chiamato a seguire Cristo con speciale impegno e li confermi nel loro proposito.

Allora il Sacerdote invita i presenti alla preghiera, dicendo:

Preghiamo

Tutti pregano in silenzio. Quindi il sacerdote dice:

Guarda con bontà, o Signore, questi tuoi figli e queste tue figlie, che oggi davanti alla Chiesa rinnovano la loro professione di vita evangelica nella conversione del cuore; e fa' che la grazia battesimale, che essi desiderano corroborare con questo loro impegno si realizzi pienamente in loro, in modo che, fortificati dallo Spirito Santo rendano il debito culto alla tua maestà divina e dilatino il regno di Cristo con apostolico ardore. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

PROFESSIONE (o PROMESSA)

Allora i professi rinnovano tutti insieme la Professione (o Promessa), usando la formula seguente o una formula sostanzialmente analoga, come è stabilito negli Statuti

«A onore di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e della Beata Vergine Maria e di San Domenico, noi N.N. davanti a te N.N., Presidente di questa Fraternita, e davanti a te N.N., Assistente e rappresentante del Maestro dell'Ordine dei Frati Predicatori, promettiamo di voler continuare a vivere secondo la Regola dei laici di San Domenico».

CONCLUSIONE DEL RITO

Se richiesto, si dice il Credo.

Il rito del rinnovo della Professione (o Promessa) si conclude con la Preghiera universale o dei fedeli.

LITURGIA EUCARISTICA

Ove possibile mentre si esegue il canto di offertorio, i professi e le professe si dirigono processionalmente all'altare con le candele accese, che presentano al sacerdote.

Alcuni professi possono portare all'altare il pane e il vino per il sacrificio eucaristico ed eventualmente altri doni, secondo gli usi locali.

RITI DI CONCLUSIONE

Terminata l'orazione dopo la comunione, i professi si recano davanti all'altare e il Sacerdote può dare la benedizione come al solito oppure, secondo le circostanze, con le braccia stese su di loro e sul popolo può dire:

Dio, che ispira e porta a compimento ogni santo proposito, vi protegga sempre con la sua grazia, perché possiate vivere fedelmente gli impegni della vostra vocazione.

I professi rispondono tutti insieme:

R. Amen.

Sacerdote

Egli vi renda presso tutti i fratelli segno e testimonianza del suo amore.

I professi rispondono tutti insieme:

R. Amen.

Sacerdote

E su tutti voi, che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

I professi rispondono tutti insieme:

R. Amen.

Il rito si può concludere con l'antifona Salve Regina

**FAC-SIMILE ANNOTAZIONE
NEL REGISTRO DI FRATERNITA
dall'INIZIO del PERIODO di ACCOGLIENZA
alla PROFESSIONE o PROMESSA
di ciascuno dei suoi membri⁷⁰**

**REGISTO DELLA FRATERNITA LAICA
DI SAN DOMENICO⁷¹**

Il periodo di Ammissione di N.N.
ha inizio: (luogo e data)
Firma del candidato Firma del Presidente
.....

Il Rito di Accoglienza di N.N.
che nell'Ordine si chiamerà fra (suor) N.N. [facoltativo]
ha avuto luogo: (luogo e data)
Firma del candidato Firma di due testimoni
.....
.....

La Professione (Promessa) triennale
ha avuto luogo: (luogo e data)
La Professione (Promessa) perpetua
ha avuto luogo: (luogo e data)

**TESTO DELLA PROFESSIONE (o PROMESSA)
DA TRASCIVERE NEL REGISTRO DI FRATERNITA**

A onore di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e della Beata Vergine Maria e di San Domenico, io (NN),
....., davanti voi (NN), presidente di questa Fraternita, e (NN), assistente al posto del Maestro dell'Ordine dei Frati predicatori, prometto di voler vivere secondo la Regola dei Laici di San Domenico per tre anni/ per tutta la vita.

Firma del professo
.....

Firma del Presidente della Fraternita
.....

Firma dell'Assistente della Fraternita
.....

Luogo e data

⁷⁰ PR.D.P., n. 11, p. 168


⁷¹ Dedicare una pagina del Registro per ciascun membro della Fraternita

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO di F.L.D.

SCADUTO IL MANDATO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO di F.L.D.

|

VIENE CONVOCATA L'ASSEMBLEA ELETTIVA



SI PROCEDE A ELEGGERE PRIMA IL PRESIDENTE DI F.L.D., POI IL CONSIGLIO

N.B. SONO ELEGGIBILI SOLO CONFRATELLI/CONSORELLE

PROFESSI PERPETUI

PER NON PIÙ DI DUE MANDATI CONSECUTIVI

(4 ANNI + 4 ANNI)

(alle elezioni deve essere presente l'Assistente, che non vota)

IN TUTTI GLI ALTRI CASI BISOGNA INTERPELLARE IL PRESIDENTE PROVINCIALE DELLE FLD CHE, CONSULTATO IL PROMOTORE PROVINCIALE, SOTTOPORRÀ LA QUESTIONE AL PRIORE PROVINCIALE

SEGUE FAC-SIMILE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

**FAC-SIMILE VERBALE PER L'ELEZIONE
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI FRATERNITA**

Fraternita laica di San Domenico di

In data presso convocata dal Vicepresidente, ai sensi dell'art. 33, par. I e III del *Direttorio provinciale* della Provincia San Domenico in Italia, si riunisce l'Assemblea degli aventi diritto al voto, professi perpetui e temporanei, per l'elezione del Presidente della Fraternita.

Presiede il Vicepresidente, (nome e cognome), svolge la funzione di segretario il più giovane nell'Ordine [fa fede la data della professione temporanea] (nome e cognome)

Sono presenti, professi perpetui (nomi e cognomi) e/o professi temporanei (nomi e cognomi).

Vengono distribuite le schede a ogni professo perpetuo e/o temporaneo, e si procede alle votazioni a scrutinio segreto.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Al termine si procede allo spoglio; hanno ottenuto voti⁷²:

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

Risulta eletto Presidente, che ha ottenuto la **maggioranza assoluta dei voti.**

L'Assemblea determina, quindi, che il Consiglio sia composto da numero di Consiglieri (art. 33, par. IV del *Direttorio provinciale*)⁷³.

Poiché il voto è limitato a un terzo dei Consiglieri da eleggere arrotondato all'intero superiore, si stabilisce che ogni professo presente possa esprimere **n.** di preferenze⁷⁴

Si distribuiscono le schede per la votazione segreta.

Hanno ottenuto voti

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

Risultano eletti come Consiglieri:

.....

.....

.....

.....

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Vicepresidente

.....

.....

⁷² Il Vicepresidente trasmette il presente verbale al Presidente provinciale per la conferma del Presidente della Fraternita. **Il Presidente eletto sarà abilitato a esercitare a pieno titolo il delicato servizio al quale è stato chiamato dai propri confratelli e dalle proprie consorelle solo e soltanto dopo che avrà ricevuto la conferma da parte del Presidente provinciale (Dp art. 33, par. VIII).**

⁷³ Il numero dei Consiglieri non può essere inferiore a tre (3), oltre al Presidente (Dp art. 33, par. IV).

⁷⁴ Per esempio se si decide che i consiglieri siano 5, i voti che ciascun professo potrà esprimere saranno 2, poiché $5:3=1,67$ e quindi, arrotondato all'intero superiore, si ha 2.

**FAC-SIMILE VERBALE PER L'ELEZIONE
DEL PRESIDENTE IN FRATERNITE PICCOLE
CHE NON COSTITUISCONO IL CONSIGLIO**

Fraternita laica di San Domenico **di**

In data presso
convocata dal Vicepresidente, ai sensi dell'art. 33, par. I e III del
Direttorio provinciale della Provincia San Domenico in Italia, si ri-
unisce l'Assemblea degli aventi diritto al voto, professi perpetui
e temporanei, per l'elezione del Presidente della Fraternita.

Presiede il VicePresidente, (nome e cognome),
svolge la funzione di segretario il più giovane nell'Ordine [fa
fede la data della professione temporanea]
(nome e cognome)

Sono presenti. professi perpetui (nomi e cognomi)
e/o professi temporanei (nomi e cognomi).
Vengono distribuite le schede a ogni professore perpetuo e/o tem-
poraneo, e si procede alle votazioni a scrutinio segreto.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Al termine si procede allo spoglio; hanno ottenuto voti:

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

..... voti n.

Risulta eletto Presidente, che ha ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea, considerato il numero limitato dei suoi componen-
ti, decide di non costituire il Consiglio, ma di attribuirsi anche
tutte le competenze di tale Organo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

.....

Il Vicepresidente

.....

INDICE

Sigle e abbreviazioni	p. 2
Premessa	p. 3
Le date principali della normativa delle Fraternite laiche di San Domenico	p. 6
Fr. Bruno Cadoré O.P., RULE OF THE LAY FRATERNITIES OF ST DOMINIQUE AND GENERAL DECLARATIONS	p. 10
REGULA FRATERNITATUM LAICALIUM SANCTI DOMINICI	p. 12
I. Constitutio fundamentalis laicatus dominicani	p. 12
- De laicis in Ecclesia	p. 12
- De laicatu dominicano	p. 12
- De dominicana familia	p. 12
- De specifico caractere laicatus dominicani	p. 12
- De missione apostolica	p. 12
II. De vita Fraternitatum	p. 13
- De vita Fraternitatum	p. 13
- De formatione	p. 14
- Professio seu promissio	p. 14
III. De structura et regimine Fraternitatum	p. 15
- De iurisdictione Ordinis et fraternitatum autonomia	p. 15
- In universo Ordine	p. 16
- In Provinciis	p. 16
- In Fraternitatibus	p. 16
- De Consilio nationali et internationali	p. 17
- Statuta Fraternitatum	p. 17
REGOLA DELLE FRATERNITE LAICHE DI SAN DOMENICO (ITALIANO)	p. 18
I. Costituzione fondamentale del laicato domenicano	p. 18
- I laici nella Chiesa	p. 18
- Il laicato domenicano	p. 18
- La famiglia domenicana	p. 18
- Il carattere specifico del laicato domenicano	p. 18

- La missione apostolica dei laici domenicani	p. 18
II. La vita delle Fraternite	p. 19
- La vita delle Fraternite	p. 19
- La formazione	p. 20
- La professione o promessa	p. 21
III. La struttura e il governo delle Fraternite	p. 22
- La giurisdizione dell'Ordine e l'autonomia delle Fraternite	p. 22
- Giurisdizione in tutto l'Ordine	p. 22
- Giurisdizione delle Province	p. 22
- Giurisdizione delle Fraternite	p. 23
- Il Consiglio nazionale e internazionale	p. 23
- Statuti delle Fraternite laiche	p. 24

GENERAL DECLARATIONS. THE LAY FRATERNITIES OF ST DOMINIC

	p. 25
- The Lay Fraternities of St Dominic	p. 25
- Other groups of Dominican Laity	p. 25
- Life of the Fraternities	p. 26
- Apostolate of the Fraternities	p. 26
- Admission to the Fraternities	p. 26
- The Law governing the Fraternities	p. 27
- Government of the Fraternity	p. 29
- Government of the Fraternities in the Province	p. 30
- Elections	p. 30
- Separation from the Lay Fraternities	p. 31

APPROVAZIONE DEL DIRETTORIO PROVINCIALE

delle Fraternite laiche di San Domenico, Provincia San Domenico in Italia	p. 33
---	-------

PROMULGAZIONE del DIRETTORIO PROVINCIALE

delle Fraternite laiche di San Domenico, Provincia San Domenico in Italia	p. 34
---	-------

DIRETTORIO PROVINCIALE delle Fraternite laiche di San Domenico, Provincia San Domenico in Italia

I. Premesse	p. 35
II. Accoglienza, formazione iniziale, promessa (professione)	p. 36

III. Vita delle Fraternite	p. 41
IV. Governo locale	p. 45
V. Governo provinciale	p. 52
APPENDICE	p. 61
Fr. Bruno Cadoré O.P. Regola delle Fraternite Laiche di San Domenico e Dichiarazioni Generali: <i>Decreto</i> [traduzione conoscitiva in italiano]	p. 62
<i>Dichiarazioni Generali 2019</i> [traduzione conoscitiva in italiano]	p. 64
Procedure in breve	p. 72
Le tappe del cammino per diventare Laico Domenicano.	
- 0. Ammissione	p. 73
- 1. Accoglienza	p. 73
- 2. Professione o promessa temporanea	p. 74
- 3. Professione o promessa perpetua	p. 75
Rito dell'accoglienza	p. 76
Rito della professione o promessa (temporanea e perpetua)	p. 81
Anniversario della professione (o promessa). <i>Fac-simile</i> di formula da usare per il rinnovo comunitario degli impegni assunti con la professione (o promessa) di vita evangelica	p. 86
<i>Fac-simile</i> annotazioni nel registro di Fraternita dall'inizio del periodo di Accoglienza alla Professione (o Promessa) perpetua	p. 90
Elezione del Presidente e del Consiglio di Fraternita (schema procedura)	p. 91
<i>Fac-simile</i> Verbale elezione Presidente e Consiglio di Fraternita	p. 92
<i>Fac-simile</i> Verbale elezione Presidente e Consiglio in Fraternite piccole che non costituiscono il Consiglio	p. 93
INDICE	p. 94